



AUTORITÀ GARANTE  
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

# Bollettino

Settimanale

Anno XXIII - n. 4

Pubblicato sul sito *[www.agcm.it](http://www.agcm.it)*  
il 4 febbraio 2013



## SOMMARIO

OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE	5
C11874 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA/IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI DI GESIM (SS 87 DIREZIONE NAPOLI) <i>Provvedimento n. 24171</i>	
C11875 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA/IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI DI GESIM (SS 87 DIREZIONE CASERTA) <i>Provvedimento n. 24172</i>	8
C11876 - SOCIETÀ D'EXPLOITATION DE PRODUITS POUR LES INDUSTRIES CHIMIQUES – SEPPIC /BIOTECHMARINE <i>Provvedimento n. 24173</i>	11
C11877 - RENAULT/AVTOVAZ <i>Provvedimento n. 24174</i>	15
C11882 - LEASEPLAN CORPORATION/BBVA RENTING-BBVA AUTORENTING <i>Provvedimento n. 24175</i>	18
ATTIVITA' DI SEGNALEZIONE E CONSULTIVA	21
AS1011 - CONSIP - BANDO DI GARA PER LA FORNITURA, MESSA IN OPERA E MANUTENZIONE DI SISTEMI TELEFONICI PRIVATI E DI PRODOTTI E SERVIZI ACCESSORI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	21
AS1012 - REGIONE LOMBARDIA - PROGETTO AREE INDUSTRIALI:	23
AS1013 - SERVIZIO UNIVERSALE: APPLICABILITA' DEL MECCANISMO DI RIPARTIZIONE E VALUTAZIONE DEL COSTO NETTO PER L'ANNO 2005	26
AS1014 - SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DI PRODOTTI DI FINANZIAMENTO A PENSIONATI INPS	28
AS1015 – COMUNE DI MARCON (VE) - REGOLAMENTAZIONE REGIONALE IN MATERIA DI APERTURA DEI PUNTI DI PRELIEVO DEI LABORATORI DI ANALISI PRIVATI	31
PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE	33
PS8326 - RISERVA CASTELLINI-STAPPA E VINCI <i>Provvedimento n. 24169</i>	33
VARIE	46
APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 4, COMMA 3, DEL DECRETO-LEGGE 6 LUGLIO 2012, N. 95, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, IN LEGGE 7 AGOSTO 2012, N. 135 <i>Provvedimento n. 24176</i>	46
BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 2013 <i>Provvedimento n. 24156</i>	56



## OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE

### **C11874 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA/IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI DI GESIM (SS 87 DIREZIONE NAPOLI)**

*Provvedimento n. 24171*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 16 gennaio 2013;

SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione della società Kuwait Petroleum Italia S.p.A., pervenuta in data 21 dicembre 2012;

CONSIDERATO quanto segue:

#### **I. LE PARTI**

Kuwait Petroleum Italia S.p.A. (di seguito, KUPIT) svolge attività di raffinazione, commercializzazione e distribuzione di prodotti petroliferi, sia in rete che in extra-rete. Sulla rete nazionale di distribuzione di carburanti (viabilità ordinaria e autostrade) essa opera con il marchio "Q8". Il capitale sociale di KUPIT è interamente detenuto da Kuwait Petroleum Europe B.V., con sede in Rotterdam (Olanda), società appartenente al Gruppo che fa capo a Kuwait Petroleum Corporation, compagnia di Stato del Kuwait.

Il fatturato di KUPIT realizzato in Italia e risultante dall'ultimo bilancio approvato (esercizio chiuso il 31 marzo 2012), è stato pari a 10,5 miliardi di euro, al netto dell'IVA.

Oggetto dell'operazione comunicata è l'affitto di un ramo d'azienda di Gesim di Gaetano Castellano & C. S.a.s. (di seguito, Gesim) costituito da un impianto di distribuzione carburanti, sito nel Comune di Frattamaggiore (NA), ex SS87 Direzione Napoli.

#### **II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE**

L'operazione in esame consiste nell'affitto, da parte di KUPIT, per la durata di quindici anni, di un ramo d'azienda di Segim costituito da un impianto di distribuzione carburanti, sito nel Comune di Frattamaggiore (NA), ex SS87 Direzione Napoli.

Il contratto preliminare contiene altresì un patto di non concorrenza ai sensi del quale Gesim si impegna ad astenersi, per il periodo di *[omissis]*<sup>1</sup>, dall'iniziare una nuova attività che, per oggetto, ubicazione ed altre circostanze sia concorrente rispetto all'attività del ramo d'azienda in oggetto.

#### **III. QUALIFICAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE**

L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di parte di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.

---

<sup>1</sup> Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 474 milioni di euro.

Il patto di non concorrenza descritto in precedenza può essere qualificato come accessorio alla concentrazione comunicata nella misura in cui contiene restrizioni direttamente connesse alla realizzazione dell'operazione e ad essa necessarie<sup>2</sup>. In particolare, nel caso di specie gli impegni assunti dal venditore vanno a beneficio dell'acquirente e rispondono all'esigenza di garantire a quest'ultima il trasferimento dell'effettivo valore del ramo d'azienda. Ciò, tuttavia, a condizione che la durata sia limitata a due anni, in ragione del fatto che l'operazione comporta solo il trasferimento dell'avviamento in capo a KUPIT<sup>3</sup>, e che l'ambito geografico sia circoscritto alla provincia di Napoli.

#### IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

##### *Il mercato rilevante*

I mercati del prodotto interessati dall'operazione comunicata sono i mercati della distribuzione su rete stradale ordinaria di carburanti per uso autotrazione e della commercializzazione dei lubrificanti per autotrazione.

Sulla base delle caratteristiche della domanda e dell'offerta, l'estensione geografica dei mercati della distribuzione di carburanti e lubrificanti su rete stradale è di tipo locale e coincide tendenzialmente con il territorio della provincia in cui è situato l'impianto oggetto di acquisizione. Pertanto, i mercati rilevanti ai fini della presente operazione sono quelli della distribuzione su rete stradale ordinaria di carburanti e della commercializzazione in rete di lubrificanti nella provincia di Napoli.

##### *Effetti dell'operazione*

Nella provincia di Napoli KUPIT è già presente nei mercati interessati dall'operazione, con una quota di mercato, in volumi di vendite realizzati, pari a circa il 22%<sup>4</sup>, e l'operazione comunicata comporterebbe un incremento di tale quota largamente inferiore al punto percentuale.

Alla luce di ciò, l'operazione comunicata non appare idonea a modificare in maniera sostanziale le condizioni competitive nei mercati rilevanti.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

RITENUTO, altresì, che il patto di non concorrenza intercorso tra le parti è accessorio alla presente operazione nei soli limiti sopra descritti e che l'Autorità si riserva di valutare, laddove ne sussistano i presupposti, il suddetto patto che si realizzi oltre il tempo e l'area geografica ivi indicati;

<sup>2</sup> Si veda, al riguardo, la Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni (G.U.C.E. 2005/C-56/03 del 5 marzo 2005).

<sup>3</sup> Infatti, ai sensi della Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni (G.U.C.E. 2005/C-56/03 del 5 marzo 2005), le clausole di non concorrenza sono giustificate per un periodo massimo di due anni, a meno che l'operazione di concentrazione comporti, oltre che il trasferimento dell'avviamento dell'impresa o della parte di impresa acquisita, anche il suo *know how*.

<sup>4</sup> Tale quota tiene conto degli effetti dell'operazione, comunicata in pari data, C11875 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA/GESIM (SS 87 DIR. CE).

**DELIBERA**

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico e delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

**IL SEGRETARIO GENERALE**

*Roberto Chieppa*

**IL PRESIDENTE**

*Giovanni Pitruzzella*

---

**C11875 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA/IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE  
CARBURANTI DI GESIM (SS 87 DIREZIONE CASERTA)**

*Provvedimento n. 24172*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 16 gennaio 2013;

SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione della società Kuwait Petroleum Italia S.p.A., pervenuta in data 21 dicembre 2012;

CONSIDERATO quanto segue:

**I. LE PARTI**

Kuwait Petroleum Italia S.p.A. (di seguito, KUPIT) svolge attività di raffinazione, commercializzazione e distribuzione di prodotti petroliferi, sia in rete che in extra-rete. Sulla rete nazionale di distribuzione di carburanti (viabilità ordinaria e autostrade) essa opera con il marchio "Q8". Il capitale sociale di KUPIT è interamente detenuto da Kuwait Petroleum Europe B.V., con sede in Rotterdam (Olanda), società appartenente al Gruppo che fa capo a Kuwait Petroleum Corporation, compagnia di Stato del Kuwait.

Il fatturato di KUPIT realizzato in Italia e risultante dall'ultimo bilancio approvato (esercizio chiuso il 31 marzo 2012), è stato pari a 10.500 milioni di euro, al netto dell'IVA.

Oggetto dell'operazione comunicata è l'affitto di un ramo d'azienda di Gesim di Gaetano Castellano & C. S.a.s. (di seguito, Gesim) costituito da un impianto di distribuzione carburanti, sito nel Comune di Frattamaggiore (NA), ex SS87 Direzione Caserta.

**II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE**

L'operazione in esame consiste nell'affitto, da parte di KUPIT, per la durata di 15 anni, di un ramo d'azienda di Segim costituito da un impianto di distribuzione carburanti, sito nel Comune di Frattamaggiore (NA), ex SS87 Direzione Caserta.

Il contratto preliminare contiene altresì un patto di non concorrenza ai sensi del quale Gesim si impegna ad astenersi, per il periodo di *[omissis]*<sup>1</sup>, dall'iniziare una nuova attività che, per oggetto, ubicazione ed altre circostanze sia concorrente rispetto all'attività del ramo d'azienda in oggetto.

**III. QUALIFICAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE**

L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di parte di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 287/90.

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 474 milioni di euro.

---

<sup>1</sup> Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.



Il patto di non concorrenza descritto in precedenza può essere qualificato come accessorio alla concentrazione comunicata nella misura in cui contiene restrizioni direttamente connesse alla realizzazione dell'operazione e ad essa necessarie<sup>2</sup>. In particolare, nel caso di specie gli impegni assunti dal venditore vanno a beneficio dell'acquirente e rispondono all'esigenza di garantire a quest'ultima il trasferimento dell'effettivo valore del ramo d'azienda. Ciò, tuttavia, a condizione che la durata sia limitata a due anni, in ragione del fatto che l'operazione comporta solo il trasferimento dell'avviamento in capo a KUPIT<sup>3</sup>, e che l'ambito geografico sia circoscritto alla provincia di Napoli.

#### **IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE**

##### ***Il mercato rilevante***

I mercati del prodotto interessati dall'operazione comunicata sono i mercati della distribuzione su rete stradale ordinaria di carburanti per uso autotrazione e della commercializzazione dei lubrificanti per autotrazione.

Sulla base delle caratteristiche della domanda e dell'offerta, l'estensione geografica dei mercati della distribuzione di carburanti e lubrificanti su rete stradale è di tipo locale e coincide tendenzialmente con il territorio della provincia in cui è situato l'impianto oggetto di acquisizione. Pertanto, i mercati rilevanti ai fini della presente operazione sono quelli della distribuzione su rete stradale ordinaria di carburanti e della commercializzazione in rete di lubrificanti nella provincia di Napoli.

##### ***Effetti dell'operazione***

Nella provincia di Napoli KUPIT è già presente nei mercati interessati dall'operazione, con una quota di mercato, in volumi di vendite realizzati, pari a circa il 22%<sup>4</sup>, e l'operazione comunicata comporterebbe un incremento di tale quota largamente inferiore al punto percentuale.

Alla luce di ciò, l'operazione comunicata non appare idonea a modificare in maniera sostanziale le condizioni competitive nei mercati rilevanti.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

RITENUTO, altresì, che il patto di non concorrenza intercorso tra le parti è accessorio alla presente operazione nei soli limiti sopra descritti e che l'Autorità si riserva di valutare, laddove ne sussistano i presupposti, il suddetto patto che si realizzi oltre il tempo e l'area geografica ivi indicati;

#### **DELIBERA**

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

<sup>2</sup> Si veda, al riguardo, la Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni (G.U.C.E. 2005/C-56/03 del 5 marzo 2005).

<sup>3</sup> Infatti, ai sensi della Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni (G.U.C.E. 2005/C-56/03 del 5 marzo 2005), le clausole di non concorrenza sono giustificate per un periodo massimo di due anni, a meno che l'operazione di concentrazione comporti, oltre che il trasferimento dell'avviamento dell'impresa o della parte di impresa acquisita, anche il suo *know how*.

<sup>4</sup> Tale quota tiene conto degli effetti dell'operazione, comunicata in pari data, C11874 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA/GESIM (SS 87 DIR. NA).

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico e delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Roberto Chieppa*

IL PRESIDENTE

*Giovanni Pitruzzella*

---

**C11876 - SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DE PRODUITS POUR LES INDUSTRIES CHIMIQUES – SEPPIC /BIOTECHMARINE***Provvedimento n. 24173*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 16 gennaio 2013;

SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione della società Société d'Exploitation de Produits pour les Industries Chimiques - Seppic Sa, pervenuta in data 21 dicembre 2012;

CONSIDERATO quanto segue:

**I. LE PARTI**

Société d'Exploitation de Produits pour les Industries Chimiques – Seppic Sa (di seguito, Spc) è una società di diritto francese che svolge attività di sviluppo, produzione e vendita di ingredienti e principi attivi utilizzati nell'industria cosmetica, farmaceutica e alimentare.

Spc risulta controllata dalla società Chemoxal Sa, appartenente al gruppo Air Liquide (attivo, su scala mondiale, nella produzione di gas tecnici ad uso industriale e sanitario).

Il fatturato conseguito dal gruppo Air Liquide nell'esercizio 2011 è stato complessivamente pari a [10-20]<sup>1</sup> miliardi di euro, di cui [5-6] miliardi di euro e [700-1.000] milioni di euro per vendite realizzate rispettivamente nell'Unione europea e in Italia.

BiotechMarine Sas (di seguito, Btm) è una società di diritto francese che opera nella ricerca, sviluppo, produzione e commercializzazione di componenti e principi attivi estratti da risorse marine (alghe e altri vegetali di flora marina) e prevalentemente destinati ad applicazioni nell'industria cosmetica.

La quasi totalità (99,9%) del capitale sociale di Btm, che da parte sua controlla la società Biotech Marine Inc., risulta detenuta dal Gruppo Roullier Cfpr.

Btm ha conseguito, nel corso del 2011, un fatturato totale pari a [1-10] milioni di euro, di cui [1-10] milioni di euro e [inferiore a 1 milione] di euro per vendite realizzate, rispettivamente, nell'Unione europea e in Italia.

**II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE**

L'operazione in esame riguarda l'acquisizione, da parte di Spc e quindi del gruppo Air Liquide, del controllo di Btm mediante l'acquisto dell'intero capitale sociale.

L'operazione prevede alcune clausole di non concorrenza e di non sollecitazione. In particolare, il venditore si impegna, per un periodo di tre anni in Europa, Nord America e Giappone a non operare direttamente o indirettamente in concorrenza con il gruppo acquirente in relazione all'attività allo stato svolta da Btm, nonché a non sollecitare direttamente o indirettamente il personale della stessa Btm o del gruppo acquirente.

---

<sup>1</sup> Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

### III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera *b*), della legge n. 287/90.

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90 non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge in quanto il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 474 milioni di euro.

I patti di non concorrenza e di non sollecitazione descritti in precedenza possono essere qualificati come accessori alla concentrazione comunicata nella misura in cui contengono restrizioni direttamente connesse alla realizzazione dell'operazione e ad essa necessarie<sup>2</sup>. In particolare, nel caso di specie gli impegni assunti dal venditore vanno a beneficio dell'acquirente e rispondono all'esigenza di garantire a quest'ultimo il trasferimento dell'effettivo valore dell'acquisizione. Tuttavia, per non travalicare i limiti di quanto ragionevolmente richiesto allo scopo, è necessario che la durata sia limitata a due anni, essendo l'acquirente già presente nel mercato interessato, e che la portata geografica non ecceda l'attuale ambito geografico di operatività della società oggetto di acquisizione.

### IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

#### *Il mercato del prodotto*

Da un punto di vista merceologico, il settore interessato dall'operazione in esame è quello in cui opera la società Btm oggetto di acquisizione, ossia della produzione e vendita di principi attivi chimici per impiego nell'industria cosmetica.

Nel generale ambito degli ingredienti chimici per produzioni industriali si possono difatti distinguere gli agenti in questione in funzione dell'applicazione cui sono destinati, potendosi in particolare differenziare gli elementi per l'industria cosmetica da quelli per l'industria farmaceutica, per l'industria chimica e per l'industria alimentare<sup>3</sup>.

Nel dettaglio, gli ingredienti cosmetici (quali tensioattivi/emulsionanti, componenti di olii cosmetici, cere, polimeri, estratti di piante solubili, agenti raffreddanti, agenti di protezione solare, agenti antiforfora) sono agenti chimici, sia di origine naturale che derivanti da sintesi di laboratorio, utilizzati per la produzione di articoli cosmetici.

La considerazione di un unico mercato degli ingredienti cosmetici (senza cioè distinguere per ciascun principio attivo all'interno delle applicazioni cosmetiche) deriva da considerazioni relative sia al lato della domanda (essendo ciascun agente generalmente concepito per avere diverse applicazioni in campo estetico, quali la cura della cute e dei capelli, l'azione deodorante, ecc, e potendo così la domanda ricorrere ad un ingrediente piuttosto che ad un altro per un medesimo fine), sia dal lato dell'offerta (essendo i produttori di norma in grado di sviluppare la generalità degli elementi impiegati nell'industria cosmetica).

<sup>2</sup> Si veda, al riguardo, la Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni (G.U.C.E. 2005/C-56/03 del 5 marzo 2005).

<sup>3</sup> Cfr. da ultimo provv. n. 22665 del 27 luglio 2011, C11161 - GROUPE UNIPLEX/LUCAS MEYER COSMETICS, in Boll. n. 30/11.

### ***Il mercato geografico***

Per quel che riguarda la rilevanza geografica, il mercato del prodotto presenta una dimensione sovranazionale, tendenzialmente europea (persino mondiale ad avviso delle parti, che ritengono le condizioni concorrenziali omogenee anche a tale livello).

Una dimensione geografica europea risulta coerente con i significativi flussi commerciali e con la similitudine dei prezzi tra i vari Paesi, cui si aggiungono la ridotta incidenza dei costi di trasporto e la mancanza di particolari barriere tecniche o amministrative idonee ad ostacolare la circolazione dei prodotti<sup>4</sup>.

### ***Effetti dell'operazione***

Nel mercato europeo dei principi attivi chimici per utilizzo nell'industria cosmetica, le quote stimate per le parti risultano trascurabili, essendo pari a [1-5%] per il gruppo acquirente e ad un valore ampiamente inferiore all'1% per la società oggetto di acquisizione.

Il mercato interessato risulta inoltre caratterizzato dalla presenza di diversi e qualificati operatori concorrenti (quali Ashland, Basf, Dow Chemicals, Solvay, Croda, ecc.), nonché dall'esistenza di un significativo potere di mercato dal lato della domanda, essendo questa espressa da grandi gruppi del settore cosmetico.

Alla luce delle considerazioni che precedono, la concentrazione in esame non appare idonea a modificare significativamente le dinamiche concorrenziali nel mercato rilevante.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non comporta, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nel mercato interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

RITENUTO, altresì, che le clausole di non concorrenza e di non sollecitazione pattuite sono accessorie alla presente operazione nei soli limiti sopra precisati, e che l'Autorità si riserva di valutare, laddove ne sussistano i presupposti, tali clausole nella misura in cui si realizzino oltre la durata e la portata geografica ivi indicate;

## **DELIBERA**

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico e delle Infrastrutture e dei Trasporti.

---

<sup>4</sup> Cfr. C11161 cit..

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Roberto Chieppa*

IL PRESIDENTE

*Giovanni Pitruzzella*

---

**C11877 - RENAULT/AVTOVAZ***Provvedimento n. 24174*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 16 gennaio 2013;

SENTITO il Relatore Professore Carla Bedogni Rabitti;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione della società Renault Sas, pervenuta in data 21 dicembre 2012;

CONSIDERATO quanto segue:

**I. LE PARTI**

Renault Sas (di seguito, Rnlt) è una società di diritto francese facente parte dell'omonimo gruppo automobilistico attivo su scala globale nella progettazione, produzione e vendita di autovetture per passeggeri e veicoli commerciali leggeri (a marchio Renault, Dacia, Samsung Motors e Nissan Motors).

Rnlt è interamente partecipata da Renault Sa, società quotata i cui principali azionisti sono lo Stato francese e la società Nissan Finance Co. Ltd (entrambi con il 15% circa del capitale sociale), ai quali si affianca un vasto numero di azionisti, privati e istituzionali, nessuno dei quali in possesso di una frazione di capitale maggiore del 10%.

Il fatturato conseguito dal gruppo Renault nell'esercizio 2011 è stato complessivamente pari a [40-50]<sup>1</sup> miliardi di euro, di cui [20-30] miliardi di euro e [1-2] miliardi di euro per vendite realizzate, rispettivamente, nell'Unione europea e in Italia (la corrispondente terna di valori riferita al gruppo Nissan è invece pari a [80-90] miliardi di euro, a [10-20] miliardi di euro e a [1-2] miliardi di euro).

AvtoVaz (di seguito, Avt) è una società di diritto russo che opera quale produttore automobilistico di vetture a marchio Lada.

Avt risulta allo stato soggetta al controllo congiunto della stessa Rnlt con Russian Technologies, società di proprietà dello Stato russo e attiva soprattutto nel settore della difesa nazionale. Nel dettaglio, i principali azionisti di Avt sono Rnlt (con una quota del 25% del capitale sociale), Russian Technologies (29% circa) e la società Troika Dialog Investments Limited (20% circa), ai quali si affianca un vasto numero di azionisti, privati e istituzionali, nessuno dei quali in possesso di una frazione di capitale superiore al 10%.

Avt ha conseguito, nel corso del 2011, un fatturato totale pari a [4-5] miliardi di euro, di cui [10-47] milioni di euro e [inferiore a 1 milione] di euro per vendite realizzate, rispettivamente, nell'Unione europea e in Italia.

**II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE**

L'operazione in esame riguarda l'acquisizione, da parte di Rnlt, del controllo esclusivo di Avt in particolare mediante l'aumento della propria partecipazione azionaria nella società e l'eliminazione dei diritti di veto in capo all'altro attuale detentore (Russian Technologies) del controllo congiunto sulla medesima società.

---

<sup>1</sup> Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

Nel dettaglio, mentre da una parte Rnlt e Russian Technologies costituiranno una *joint venture* nella quale la prima società aumenterà progressivamente la propria partecipazione (fino ad una percentuale del 67% circa) e la seconda rinuncerà ad ogni diritto di veto (sulla *governance* della *joint venture* così come della stessa Avt), dall'altra parte detta *joint venture* riceverà in dote le quote del capitale sociale di Avt attualmente appannaggio delle stesse Rnlt e Russian Technologies a cui si aggiungerà anche la quota del terzo maggiore azionista, Troika Dialog Investments Limited (per un totale quindi pari al 75% circa).

L'operazione in esame risponde all'obiettivo del gruppo acquirente di espandere la propria presenza nel mercato automobilistico russo, ritenuto in fase di crescita.

### III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo esclusivo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera *b*), della legge n. 287/90.

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90 non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge in quanto il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 474 milioni di euro.

### IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

#### *Il mercato del prodotto*

Da un punto di vista merceologico, il settore interessato dall'operazione in esame è quello in cui opera la società Avt oggetto di acquisizione, ossia la produzione e vendita di veicoli per trasporto passeggeri (cosiddette *passenger car*).

La questione dell'esatta definizione merceologica del mercato, se omnicomprensivo ovvero segmentabile secondo diverse classi di prodotto<sup>2</sup>, può essere lasciata aperta nel caso di specie, in aderenza peraltro anche a recenti decisioni della Commissione europea<sup>3</sup>. I confini tra i vari possibili segmenti non sono netti, dipendendo da una combinazione di fattori (oltre a dimensioni o lunghezza, si tratta in particolare di prezzo, efficienza nei consumi, accessori, qualità e sicurezza, stile e *design*) in funzione dei quali la domanda (espressa dal consumatore finale di autoveicoli passeggeri) opera le proprie scelte. Peraltro, la tendenza ad offrire sempre maggiori accessori (quali *airbag*, Abs, chiusura centralizzata, ecc) anche nelle auto di piccole dimensioni rende ancora più articolata la predetta segmentazione.

Nel caso di specie, le attività delle parti si sovrappongono soltanto in tre segmenti (*small car*, *medium car* e *suv*).

#### *Il mercato geografico*

Anche per quel che riguarda la rilevanza geografica, la questione della esatta definizione della dimensione del mercato, se europea (come indicato dalle parti) ovvero nazionale, può essere

<sup>2</sup> Le classi usualmente considerate sono le seguenti: mini car; auto di piccole dimensioni (*small car*); auto medie (*medium car*); auto di grandi dimensioni (*larger car*); auto di prestigio e rappresentanza (*executive car*); auto di lusso (*luxury car*); auto sportive (*sport car/coupés/cabriolets*); auto multiuso (*multi purpose car*); *suv* e fuoristrada (*sport utility vehicle/off-road vehicle*).

<sup>3</sup> Cfr. ad esempio COMP/M.6403 - Volkswagen/KPI Polska/Skoda Auto Polska/VW Bank Polska/VW Leasing Polska e COMP/M.5219 - VWAG/OFH/VWGI.



lasciata aperta nel caso di specie<sup>4</sup>, atteso che la valutazione non muterebbe anche adottando l'ipotesi più restrittiva.

### ***Effetti dell'operazione***

L'apporto incrementale del marchio Lada alla presenza del gruppo Renault/Nissan risulta difatti minimale, tanto a livello europeo quanto nazionale.

In particolare in Italia, nel corso del 2011, sono state immatricolate un numero estremamente ridotto di autovetture Lada, mentre la quota del gruppo acquirente (marchi Renault, Nissan e Dacia) è pari a [5-10%] circa. Parimenti inferiore all'1%, anche in ciascuno dei segmenti di sovrapposizione, è la quota stimata per i prodotti Lada a livello europeo, a fronte peraltro in entrambi i casi della presenza di diversi e qualificati operatori concorrenti (quali Volkswagen, Bmw, Mercedes, Toyota, Ford, Fiat, ecc).

Alla luce delle considerazioni che precedono, la concentrazione in esame non appare idonea a modificare significativamente le dinamiche concorrenziali nel mercato rilevante.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non comporta, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nel mercato interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

### **DELIBERA**

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico e delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

*RobertoChieppa*

IL PRESIDENTE

*Giovanni Pitruzzella*

---

<sup>4</sup> Nuovamente in aderenza peraltro con i richiamati precedenti comunitari.

**C11882 - LEASEPLAN CORPORATION/BBVA RENTING-BBVA AUTORENTING**

*Provvedimento n. 24175*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 16 gennaio 2013;

SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione della società LeasePlan Corporation N.V. pervenuta in data 2 gennaio 2013;

CONSIDERATO quanto segue:

**I. LE PARTI**

LeasePlan Corporation N.V. (di seguito, LeasePlan) è una società di diritto olandese attiva in più di trenta Paesi nella gestione di flotte aziendali e nel noleggio di lungo termine. In Italia è presente con le società LeasePlan Italia S.p.A., Nolauto Genova System NGS S.r.l. e CarNext S.r.l. Il capitale sociale di LeasePlan è detenuto per il 50% da Volkswagen AG, tramite Volkswagen Bank GmbH, e per il restante 50% da Fleet Investments B.V.

Il fatturato realizzato in Italia da Leaseplan, nel 2011, è stato pari a circa [474-700]<sup>1</sup> milioni di euro.

Oggetto di acquisizione sono due società attualmente controllate indirettamente dal Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.: BBVA Renting S.p.A. e BBVA Autorenting S.p.A. attive, esclusivamente sul territorio italiano, nel noleggio a lungo termine di automobili e veicoli commerciali leggeri (di peso inferiore alle 3,5 tonnellate).

Le due società (di seguito, società *target*) hanno realizzato nel 2011 un fatturato complessivamente pari a circa 160 milioni di euro.

**II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE**

L'operazione in esame consiste nell'acquisizione, diretta o indiretta, da parte di LeasePlan del controllo esclusivo delle società *target*. In base al contratto sottoscritto, che regola l'acquisizione congiunta di entrambe le società, LeasePlan potrà nominare, fino a sette giorni prima del *closing*, il soggetto che acquisterà l'intero capitale sociale delle stesse o parte di esso.

Il contratto di acquisto prevede, inoltre, a favore dell'acquirente, una clausola di non concorrenza e di non sollecitazione della durata di due anni dalla conclusione dell'operazione.

**III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE**

L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di due imprese, legate da interdipendenza funzionale, costituisce un'unica concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto, a livello nazionale e

---

<sup>1</sup> Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

nell'ultimo esercizio disponibile, il fatturato totale realizzato dall'insieme delle imprese interessate è superiore a 474 milioni di euro ed il fatturato realizzato dalle imprese oggetto di acquisizione è complessivamente superiore a 47 milioni di euro.

Il patto di non concorrenza tra le parti riveste natura accessoria alla concentrazione in esame in quanto direttamente connesso e necessario alla realizzazione della stessa, a condizione che abbia oggetto limitato alle attività delle imprese cedute, nonché estensione limitata al territorio nazionale.

#### IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

##### *Il mercato del prodotto*

Il settore merceologico interessato dalla concentrazione è quello relativo al noleggio di autoveicoli. Conformemente al consolidato orientamento dell'Autorità<sup>2</sup> e della Commissione<sup>3</sup>, nell'ambito del noleggio di autoveicoli è possibile individuare le seguenti attività, idonee a configurare mercati distinti:

- a) noleggio a breve termine di automobili e veicoli commerciali leggeri;
- b) noleggio a lungo termine di automobili e veicoli commerciali leggeri;
- c) *fleet management*;
- d) noleggio di veicoli industriali o commerciali medi;
- e) noleggio di veicoli industriali o commerciali pesanti.

Le società *target* sono attive nel noleggio a lungo termine di automobili e veicoli commerciali leggeri (di peso inferiore alle 3,5 tonnellate), che risulta pertanto il mercato interessato dalla concentrazione in esame.

Il noleggio a lungo termine di automobili e veicoli commerciali leggeri va distinto da quello a breve termine in quanto, oltre ad offrire prestazioni differenti sotto il profilo della durata e del prezzo, si rivolge ad una clientela di tipo diverso. Infatti, il noleggio a breve termine viene di norma effettuato in favore di persone fisiche e per una durata raramente eccedente una settimana (spesso una sola giornata), mentre il noleggio a lungo termine si rivolge essenzialmente ad aziende per un periodo che varia tra uno e quattro anni. A differenza del noleggio a lungo termine, che implica l'acquisto, da parte di chi fornisce il servizio, della tipologia di vettura richiesta specificatamente dal cliente, il noleggio a breve termine si caratterizza per la consegna al cliente del veicolo disponibile presso il parco macchine del soggetto che svolge l'attività.

##### *Il mercato geografico*

In considerazione delle caratteristiche della domanda e dell'offerta, si può ritenere che il mercato del noleggio a lungo termine delle automobili e dei veicoli industriali leggeri abbia una dimensione geografica nazionale, in ragione delle caratteristiche della domanda e dell'organizzazione delle imprese radicate sul territorio nazionale attraverso una capillare rete di assistenza, che svolge un ruolo cruciale nella scelta dell'operatore da parte del cliente.

##### *Effetti dell'operazione*

Secondo le stime fornite dalle Parti, la quota detenuta da LeasePlan nel mercato italiano del noleggio a lungo termine di automobili e veicoli commerciali leggeri è stata nel 2011 pari al [10-

<sup>2</sup> Cfr. provv. n. 15966, del 21 settembre 2006, C7955 - *Finanzia Banco De Credito/Maggiore Fleet*; provv. n. 14714, del 14 settembre 2005, C7244 - *Axus Italiana/Ramo di azienda di Autosystem Società di servizi*; provv. n. 13377, dell'8 luglio 2004, C6550 - *Comipac/Authos-Gencar*; provv. n. 13102, del 15 aprile 2004, C6403 - *Axus Italiana/Ramo di azienda di FCE*; provv. n. 13073, del 7 aprile 2004, C6333 - *I2 Capital S.p.A./Car World Italia-Car World Rental Italia*.

<sup>3</sup> Cfr. Decisioni della Commissione *Fidis Renting/Leasys*, del 24 novembre 2005; *Fidis/Sei/JV*, del 4 settembre 2001.

15%] mentre quella congiuntamente detenuta dalle società *target* è stata pari al [1-5%]. Pertanto, a seguito dell'operazione comunicata, la quota che LeasePlan andrà a detenere nel suddetto mercato sarà pari a circa il [15-20%]. Se ad essa si aggiunge anche quella detenuta da Volkswagen, società anch'essa attiva nello stesso mercato, pari nel 2011 a circa il [1-5%], la quota di mercato dell'entità *post merger* sarà pari a circa il [20-25%].

Sempre secondo stime fornite dalle Parti, nello stesso mercato operano qualificati concorrenti quali Arval Service Lease Italia, ALD Automotive e Leasys, con quote che nel 2011 sono state pari rispettivamente al 25%, 19% e 18%.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

RITENUTO, altresì, che il patto di non concorrenza tra le parti è accessorio alla presente operazione nei soli limiti sopra descritti e che l'Autorità si riserva di valutare, laddove ne sussistano i presupposti, i suddetti accordi ove si realizzino oltre il tempo e gli oggetti ivi indicati;

#### DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico e delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Roberto Chieppa*

IL PRESIDENTE

*Giovanni Pitruzzella*

---

## ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA

### **AS1011 - CONSIP - BANDO DI GARA PER LA FORNITURA, MESSA IN OPERA E MANUTENZIONE DI SISTEMI TELEFONICI PRIVATI E DI PRODOTTI E SERVIZI ACCESSORI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI**

Roma, 9 novembre 2012

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Con riferimento alla richiesta di parere, formulata ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 287/90 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, concernente le bozze del bando, del disciplinare di gara e del capitolato tecnico per l'affidamento della fornitura, messa in opera e manutenzione di sistemi telefonici privati e di prodotti e servizi accessori per le Pubbliche Amministrazioni, predisposti dalla Concessionaria Servizi Informatici Pubblici – CONSIP S.p.A., si comunica che l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito Autorità), nella sua adunanza del 7 novembre 2012, ha ritenuto che le previsioni contenute in tali bozze siano sostanzialmente conformi agli orientamenti già espressi in materia di bandi di gara predisposti da CONSIP<sup>1</sup>.

Il bando di gara prevede due lotti distinti: il primo riguardante la fornitura *multibrand* di nuove centrali telefoniche pubbliche e servizi accessori, il secondo i servizi di manutenzione, gestione e integrazione del parco installato presso le P.A. L'articolazione della gara in due lotti non appare incidere negativamente sulla realizzazione di un effettivo confronto competitivo, in considerazione della pluralità di soggetti presenti sul mercato in grado di concorrere per ciascun lotto.

La durata del periodo di base della Convenzione, pari a 24 mesi, eventualmente prorogabili di altri 6 mesi, risulta idonea a favorire la migrazione delle Amministrazioni a un nuovo fornitore, riducendo l'incidenza dei costi associabili al passaggio a nuove apparecchiature, senza cristallizzare la fornitura alla P.A. per un periodo ingiustificatamente lungo.

Si osserva inoltre che i requisiti economico-finanziari di partecipazione alla gara si basano sull'attestazione di un livello di fatturato specifico, conseguito cumulativamente nel biennio precedente all'espletamento della gara, di ammontare non superiore ai valori massimi di fornitura indicati nel bando, così come in passato suggerito dall'Autorità<sup>2</sup>. Si apprezza poi il riferimento all'articolo 41, comma 3, del D.lgs. 163/2006, in base al quale è possibile provare la capacità economica e finanziaria mediante il deposito di documentazione alternativa alle referenze richieste, anche al fine di evitare la preclusione alla gara per imprese la cui costituzione è avvenuta in tempi immediatamente precedenti la pubblicazione del bando.

<sup>1</sup> Cfr. pareri: AS251 – *Bandi predisposti dalla concessionaria servizi informatici pubblici – Consip S.p.A.*, del 7 febbraio 2003; S828 – *Bando di gara avente ad oggetto "la fornitura, messa in opera e manutenzione di sistemi telefonici privati e servizi accessori" per le Pubbliche Amministrazioni*, del 12 settembre 2007; AS689 – *Fornitura, messa in opera e manutenzione di sistemi telefonici privati e di prodotti e servizi accessori per le Pubbliche Amministrazioni*, del 18 marzo 2010.

La possibilità di ricorrere all'avvalimento appare infine volta a consentire la partecipazione alla gara anche di imprese di piccole dimensioni e/o nuovi entranti e pertanto risulta funzionale a facilitare una più ampia partecipazione al processo di selezione da parte dei soggetti interessati.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Roberto Chieppa*

---

---

<sup>2</sup> Cfr. parere AS251 sopra citato.

**AS1012 - REGIONE LOMBARDIA - PROGETTO AREE INDUSTRIALI:**

Roma, 20 novembre 2012

Regione Lombardia  
Presidente

Con riferimento alla richiesta di parere pervenuta da parte di Finlombarda S.p.A. in data 31 ottobre 2012, nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato intende formulare alcune osservazioni in merito al "Progetto Aree Industriali" della Regione Lombardia.

Il Progetto Aree industriali della Regione Lombardia si pone quale obiettivo principale la realizzazione di una rete in fibra ottica dedicata a supporto della produttività e della competitività del territorio. A tal fine la Regione ha definito un Progetto Pilota, circoscritto territorialmente ad alcune porzioni di territorio comprese nei Comuni di Concorezzo e di Monza, con il quale sperimentare il modello di intervento previsto.

In particolare, la Regione si propone di realizzare, attraverso l'erogazione di un finanziamento pubblico, una rete in fibra ottica con architettura FTTO (Fiber To The Office) e topologia P2P (Point To Point) dedicata alle imprese. Dopo un periodo di due anni la rete potrà essere venduta all'operatore privato che l'ha realizzata, selezionato tramite apposita procedura di gara, alle condizioni individuate nell'ambito di tale procedura. Inoltre, preliminarmente all'avvio del progetto, la Regione Lombardia verificherà l'interesse delle imprese del territorio e promuoverà l'adesione delle stesse – a determinate condizioni di servizio e di prezzo – ai servizi di connettività ultraveloce che saranno offerti con la costituenda rete.

La Regione, conformemente agli Orientamenti della Commissione europea in materia di erogazione di aiuti di Stato per lo sviluppo di reti a banda larga<sup>1</sup>, ha effettuato una dettagliata mappatura delle zone interessate dal progetto di infrastrutturazione, accompagnata da una consultazione pubblica finalizzata, tra l'altro, a verificare l'eventuale sussistenza di analoghi progetti di investimento da parte di operatori privati. Da tale consultazione è emerso che solo un operatore ha un progetto di infrastrutturazione, da attuarsi nel prossimo triennio, per la realizzazione di una rete ad architettura FTTC (Fiber To The Cabinet) e limitatamente al solo territorio di Monza, nel quale risiede solo una piccola parte delle imprese interessate dal progetto.

In considerazione, altresì, della circostanza secondo la quale la nuova rete che Regione Lombardia si propone di realizzare sarà del tipo FTTO (Fiber To The Office), potendo così garantire velocità e sicurezza nelle connessioni superiori a quelle di altre architetture di rete, si ritiene che il Progetto Pilota sia idoneo ad apportare un significativo miglioramento nel livello di infrastrutturazione

---

<sup>1</sup> Comunicazione della Commissione riguardante gli "Orientamenti comunitari relativi all'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga" (2009/C 235/04), in G.U.C.E. C/235 del 30.9.2009.

esistente, senza avere effetti pregiudizievoli sui progetti di investimento in reti di nuova generazione da parte di operatori privati.

Per quanto riguarda i meccanismi di individuazione del soggetto destinatario del finanziamento pubblico, la Regione si avvarrà dello strumento della gara pubblica. A tale riguardo, si apprezza l'inserimento tra i criteri di aggiudicazione del minor prezzo richiesto per la realizzazione della rete e per il relativo servizio di manutenzione, così da soddisfare l'esigenza di minimizzare il livello di intervento previsto.

In un'ottica concorrenziale, si accoglie con favore la previsione dell'obbligo, in capo all'operatore che sarà incaricato di realizzare e gestire la rete, di garantire l'accesso all'infrastruttura agli operatori di comunicazione che ne faranno richiesta. Per il primo periodo, nel quale la rete resterà di proprietà della Regione (almeno per due anni), il prezzo di accesso è stabilito da quest'ultima, mentre in caso di esercizio dell'Opzione di vendita, l'acquirente dovrà praticare il prezzo di accesso indicato in sede di gara.

La parametrizzazione del prezzo al quale l'operatore aggiudicatario dovrà fornire l'accesso risulta, secondo le indicazioni della Commissione, un elemento necessario per assicurare un accesso all'ingrosso effettivo e per ridurre il rischio di distorsioni della concorrenza da parte del gestore della nuova rete nella forma di prezzi eccessivi ovvero di compressione dei margini. La Regione, per l'accesso all'ingrosso alla nuova infrastruttura, ha stabilito prezzi massimi che appaiono idonei a consentire ad un operatore di praticare offerte *retail* in maniera remunerativa, ove si considerino i prezzi al dettaglio suggeriti dalla medesima Regione, modulati sull'ipotetico numero di aziende che aderirà. Per il periodo successivo all'esercizio dell'Opzione di vendita, la circostanza che il prezzo *wholesale* praticato sarà quello determinato nell'ambito del confronto competitivo della gara pubblica appare una misura idonea a stimolare gli operatori verso una determinazione di prezzi orientati ai costi.

L'Autorità osserva inoltre che, conformemente alle indicazioni della Commissione, appare opportuno che l'effettivo accesso alla rete sia garantito per un periodo sufficientemente lungo, individuato dalla stessa Commissione in sette anni. Pertanto, si auspica che la Regione chiarisca esplicitamente che l'obbligo di accesso e i vincoli del soggetto aggiudicatario in materia di prezzi *wholesale* – in caso o meno di esercizio dell'Opzione di vendita – avranno comunque una durata non inferiore ai sette anni, fermo restando il rispetto di eventuali intervenuti obblighi regolamentari.

La Regione Lombardia, infine, indica nel proprio Progetto un prezzo non vincolante per i servizi di connettività *retail* di cui le aziende del territorio potranno fruire attraverso la nuova rete. Nel caso di specie, infatti, tale indicazione trova giustificazione nel modello di intervento adottato dalla Regione che ha quale elemento preliminare alla realizzazione della rete l'aggregazione della domanda e la verifica dell'interesse delle imprese alla fruizione di servizi di connettività avanzati a determinate condizioni di prezzo e di servizio.

In conclusione, si osserva come il Progetto Pilota definito dalla Regione Lombardia sia nel complesso idoneo a favorire l'introduzione di infrastrutture di nuova generazione in aree attualmente sprovviste; il Progetto, inoltre, alle condizioni sopra specificate, non appare suscettibile di falsare le dinamiche del mercato con riferimento sia alla realizzazione di nuove reti da parte di operatori privati che alla fornitura di servizi di connettività avanzata.

L'Autorità auspica che le osservazioni sopra svolte possano essere tenute in considerazione nella fase di attuazione del Progetto.



Il presente parere sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all'Autorità entro trenta giorni dal ricevimento del presente, precisandone i motivi.

IL PRESIDENTE  
*Giovanni Pitruzzella*

---

**AS1013 - SERVIZIO UNIVERSALE: APPLICABILITA' DEL MECCANISMO DI RIPARTIZIONE E VALUTAZIONE DEL COSTO NETTO PER L'ANNO 2005**

Roma, 27 novembre 2012

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni  
Presidente

In relazione alla richiesta di parere formulata da parte di codesta Autorità, pervenuta in data 25 ottobre 2012, in merito allo schema di provvedimento concernente “*Servizio universale: applicabilità del meccanismo di ripartizione e valutazione del costo netto per l'anno 2005*”, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ai sensi dell'art. 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, intende svolgere le seguenti considerazioni con particolare riferimento all'analisi del grado di sostituibilità esistente fra i servizi di telefonia fissa e mobile.

In proposito, l'Autorità condivide l'approccio secondo il quale tale analisi non vada effettuata nell'ottica della definizione di un mercato rilevante, bensì in quella che presta particolare attenzione all'analisi delle condizioni del mercato, al fine di valutare l'esistenza di un grado di sostituibilità tra i predetti servizi tale da giustificare la partecipazione di tutti i relativi prestatori agli oneri del servizio universale.

Al riguardo, il Consiglio di Stato ha evidenziato che l'analisi in parola deve essere effettuata verificando “[i] comportamenti degli utenti di telefonia, [la] convenienza economica delle offerte, [l']evoluzione tecnologica dei prodotti”, onde appurare se “domanda ed offerta dei due servizi di telefonia” “si contrappongono in condizione di sostituibilità e concorrenzialità” (cfr., fra le altre, le sentenze n. 535/2010 e n. 243/2010).

Ciò premesso, l'analisi condotta da codesta Autorità appare incentrata sugli elementi sopra citati. Nel merito, inoltre, si ritiene che tale analisi sia completa e assistita da un esauriente apparato motivazionale, pervenendo a conclusioni sostanzialmente condivisibili.

In particolare, dall'esame degli elementi presi in considerazione, codesta Autorità ha correttamente dedotto l'esistenza di un sufficiente grado di sostituibilità tra il servizio di telefonia in postazione fissa e quello in postazione mobile, sia dal lato della domanda, sia da quello dell'offerta. Al riguardo sembrano assumere rilievo decisivo le valutazioni sui *trend* del traffico su rete fissa (e, in particolare, del traffico fisso-mobile) e sul tasso di ripartizione della spesa degli utenti tra servizi di telefonia fissa e mobile.

In conclusione, quindi, l'Autorità ritiene condivisibili le valutazioni svolte e le conclusioni raggiunte da codesta Autorità circa l'individuazione dei soggetti ammessi a partecipare al fondo per il finanziamento del costo netto degli obblighi del servizio universale per l'anno 2005.

Il presente parere sarà pubblicato sul bollettino di cui all'art. 26 della legge n. 287/90. Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all'Autorità entro trenta giorni dal ricevimento del presente parere, precisandone i motivi.

IL PRESIDENTE  
*Giovanni Pitruzzella*

---

**AS1014 - SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DI PRODOTTI DI FINANZIAMENTO A PENSIONATI INPS**

Roma, 20 dicembre 2012

INPS  
Presidente

Con riferimento alla richiesta di parere, formulata dall'INPS, concernente la bozza di Convenzione finalizzata alla concessione di prodotti di finanziamento a pensionati INPS ed ex INPDAP (Schema di Convenzione), l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 287/90, intende svolgere le seguenti considerazioni.

Sul punto, l'Autorità intende richiamare la segnalazione S736 del 27 giugno 2006, relativa alla precedente Convenzione avente medesimo oggetto e che costituisce tuttora espressione dei più importanti principi applicabili alla presente materia nell'ottica di assicurare incentivi alla concorrenza tra le imprese aderenti alla Convenzione, ovvero tra le banche erogatrici i finanziamenti, e, al tempo stesso, effetti positivi a vantaggio dei consumatori finali in termini di migliori condizioni economiche e maggiore informazione.

**a) Definizione delle condizioni economiche**

In merito alle condizioni economiche, previste agli artt. 9 e 10 – in termini di livelli massimi nei tassi applicabili a tutela dei pensionati dalle Banche/Intermediari finanziari – l'Autorità rileva l'esigenza che tale obiettivo sia perseguito, da un punto di vista sostanziale individuando una metodologia chiara per la definizione di tali condizioni che devono essere chiaramente migliorative rispetto a quelle di mercato.

Inoltre, la Convenzione deve esplicitare che le banche aderenti saranno libere e incentivate a formulare condizioni economiche anche più convenienti, a vantaggio del soggetto pensionato che richiede il finanziamento, potendo profilare il rischio e quindi offrire condizioni anche migliorative a quelle della Convenzione.

Infatti, come rilevato nella richiamata segnalazione S/736, la tutela della domanda interessata dai servizi di finanziamenti garantiti dal quinto della pensione, non deve trasformare i valori massimi delle condizioni di offerta in punti di riferimento ai quali omogeneizzare le rispettive condizioni economiche.

In questo contesto, l'Autorità ritiene che l'equilibrio, tra incentivo alla concorrenza e tutela di una domanda particolarmente debole, possa avvenire assicurando e prevedendo nella Convenzione che ogni banca aderente formuli offerte migliorative in funzione del cliente.

Inoltre, in un'ottica di promozione della concorrenza, INPS dovrebbe informare i propri pensionati delle condizioni di offerta, anche indicando, almeno annualmente, in un apposito elenco facilmente

accessibile, le Banche e gli Intermediari finanziari aderenti alla convenzione e la graduatoria delle offerte migliorative formulate rispetto ai tetti massimi.

**b) effetti leganti fra l'erogazione dei finanziamenti e la fornitura di altri servizi (servizi di conto corrente e assicurativi)**

Un ulteriore profilo di rilievo connesso all'offerta dei servizi di finanziamento in esame è il possibile effetto anticoncorrenziale che potrebbe derivare dal legame del servizio di finanziamento previsto dalla Convenzione con altri servizi bancari e assicurativi.

In merito ai servizi bancari, in considerazione del fatto che numerosi pensionati hanno già l'accredito della pensione sul c/c di una specifica banca e che i servizi di finanziamento spesso comportano l'apertura di un c/c presso il soggetto erogatore, l'Autorità non condivide la scelta che l'INPS intende effettuare nel nuovo Schema di Convenzione di eliminare la seguente precisazione attualmente presente *“al fine di ottenere il prestito non è necessario che il destinatario sia titolare di un conto corrente presso la banca che concede il finanziamento”*. Appare, infatti, essenziale fornire adeguata informativa al pensionato sull'assenza di eventuali vincoli tra il finanziamento connesso alla Convenzione e l'accensione di servizi bancari e, *in primis*, di un conto corrente.

In merito ai servizi assicurativi, l'Autorità prende atto che il nuovo Schema di Convenzione non prevede più che la garanzia per il recupero del credito residuo in caso di decesso del mutuatario sia costituita da fondi previdenziali, bensì sia costituita da polizze assicurative offerte sul mercato.

Al riguardo, essendo la polizza assicurativa a copertura del rischio premorienza un requisito essenziale per accedere al contratto di finanziamento, l'Autorità auspica che l'offerta di tale servizio avvenga a favore dei pensionati con le stesse cautele previste per l'offerta del servizio di finanziamento e con l'obiettivo di garantire, anche per questo servizio, condizioni migliorative rispetto alla prassi di mercato, considerando soprattutto il fattore età dei richiedenti. In questo senso vale richiamare quanto sopra rappresentato relativamente alla definizione dei tassi massimi applicabili ai pensionati, comprensivi dei premi assicurativi.

Sempre in questa prospettiva, l'Autorità ritiene anche opportuno fornire ai pensionati una chiara e trasparente informativa sulle condizioni economiche delle polizze assicurative (in termini di premi e commissioni) nonché sugli esistenti divieti per le banche e gli intermediari finanziari di essere nel contempo beneficiari della polizza e soggetti intermediari del relativo contratto.

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato confida che la versione definitiva della Convenzione quadro tenga conto delle osservazioni sopra svolte al fine di favorire uno sviluppo effettivo della concorrenza.

Il presente parere sarà pubblicato sul bollettino di cui all'articolo 26 della legge n. 287/90. Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all'Autorità entro trenta giorni dal ricevimento della presente, precisandone i motivi.

IL PRESIDENTE  
*Giovanni Pitruzzella*

---

**AS1015 – COMUNE DI MARCON (VE) - REGOLAMENTAZIONE REGIONALE IN MATERIA DI APERTURA DEI PUNTI DI PRELIEVO DEI LABORATORI DI ANALISI PRIVATI**

Roma, 24 dicembre 2012

Comune di Marcon

In data 28 novembre 2012 l'Autorità ha ricevuto una richiesta di parere da parte del Comune di Marcon (Venezia) in merito alla restrittività della regolamentazione regionale, contenuta nelle delibere di attuazione della giunta regionale del 6 agosto 2004 n. 2501 e del 1° agosto 2006 n. 2466 (adottate in attuazione alla legge regionale n. 22/2002), in cui sono indicati i criteri per l'apertura dei punti di prelievo dei laboratori di analisi privati che operano in regime privatistico, ossia non a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN), nel territorio della Regione Veneto.

Secondo quanto riferito dall'Amministrazione richiedente, nelle citate delibere si prevede che *“il punto di prelievo deve essere ubicato nel territorio della Azienda U.L.S.S. dove ha sede il laboratorio di analisi cui è collegato. Sono fatte salve le situazioni già in essere o quelle che potranno verificarsi a seguito di eventuali modificazioni dei confini territoriali delle Aziende U.L.S.S.. Il punto di prelievo deve soddisfare effettive esigenze e opportunità assistenziali nell'area geografica proposta dal laboratorio richiedente l'autorizzazione; tali esigenze devono essere documentate, all'atto della domanda, con particolare riferimento a: 1. distanza del punto di prelievo da autorizzare dagli altri laboratori di analisi cliniche e/o punti di prelievo in attività, anche insistenti nel territorio delle Aziende U.L.S.S. limitrofe, distanza che non può essere inferiore a 10 km, calcolati tenuto conto della strada di percorrenza più breve; 2. bacino di utenza potenzialmente servito dal punto di prelievo. Il punto di prelievo deve essere funzionale alle esigenze di una popolazione di almeno 10.000 utenti, da calcolarsi sulla base del numero di abitanti che gravitano entro un raggio di 5 km dalla sede individuata”*.

Le medesime delibere, inoltre, prevedono la derogabilità dei suindicati criteri nel caso in cui si intenda aprire un punto di prelievo in *“una zona disagiata morfologicamente o sotto l'aspetto dei collegamenti”* da cui discendono *“particolari esigenze assistenziali”*.

Secondo le delibere citate, qualora vi siano più richieste di apertura di punti di prelievo nella stessa zona o in zone tra loro sovrapponibili con riferimento alle necessità assistenziali, sarà data la precedenza, *“a parità di rispondenza agli altri criteri”*, in primo luogo, *“al laboratorio che non possiede alcun punto di prelievo”* e, in secondo luogo, *“alla richiesta cronologicamente precedente”*.

Nel valutare la compatibilità delle disposizioni sopra richiamate con i principi a tutela della concorrenza, l'Autorità intende richiamare il proprio consolidato orientamento in tema di sanità

privata<sup>1</sup>, secondo cui “*gli operatori privati che erogano prestazioni non a carico del SSN possono svolgere un ruolo importante nella realizzazione di strutture e nell’esercizio di attività sanitarie; consentire una maggiore libertà di accesso agli operatori privati nell’erogazione di prestazioni sanitarie che non gravano sull’erario pubblico può contribuire a migliorare l’efficienza e la qualità dei servizi, con riflessi positivi sulla produttività dell’intera offerta. In questo senso, non trova alcuna giustificazione la previsione, di cui all’articolo 8-ter del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, in base alla quale, anche per le imprese private che operano nella fornitura di servizi sanitari non a carico dell’erario pubblico, l’autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie è subordinata alla verifica di compatibilità del progetto da parte delle Regioni, da effettuarsi ‘in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione delle strutture presenti in ambito regionale’ (comma 3)”*<sup>2</sup>.

In linea con tale orientamento, l’Autorità osserva che il contingentamento dell’apertura di punti di prelievo dei laboratori di analisi che operano in regime privatistico, così come regolato nella Regione Veneto dalle citate delibere, risulta restrittivo della concorrenza. Infatti, si deve osservare come i vincoli in questione, previsti per l’apertura dei punti di prelievo collegati ai laboratori di analisi, fondati sulla localizzazione del punto e sul fabbisogno che lo stesso potrebbe servire, non possano trovare alcuna giustificazione sotto il profilo *antitrust*. I descritti limiti sono volti, esclusivamente, ad assicurare al punto di prelievo la realizzazione di un certo fatturato, con conseguente restrizione della concorrenza tra punti di prelievo e, quindi, tra laboratori di analisi cui i punti di prelievo sono collegati.

L’Autorità rileva inoltre che l’apertura dei punti di prelievo dovrebbe essere soggetta soltanto alla verifica dell’esistenza dei requisiti tecnici e sanitari dell’organizzazione e del funzionamento della struttura sanitaria in questione.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Roberto Chieppa*

---

<sup>1</sup> Cfr., in particolare, la segnalazione AS852/2011 “*Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali e riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*”.

<sup>2</sup> Così testualmente segnalazione AS988/2012 “*Proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza - Anno 2013*”,



## PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE

### **PS8326 - RISERVA CASTELLINI-STAPPA E VINCI**

*Provvedimento n. 24169*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 16 gennaio 2013;

SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "*Codice del Consumo*" e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il "*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette*", adottato dall'Autorità con delibera del 15 novembre 2007, successivamente sostituito dal "*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie*" (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera dell'8 agosto 2012;

VISTO il proprio provvedimento del 18 luglio 2012, con il quale è stata deliberata l'adozione della misura cautelare, ai sensi dell'art. 27, comma 3, del Codice del Consumo;

VISTO il proprio provvedimento del 20 novembre 2012, con il quale, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del Regolamento, è stata disposta la proroga di 30 giorni del termine di conclusione del procedimento per particolari esigenze istruttorie;

VISTI gli atti del procedimento;

### **I. LE PARTI**

1. GESCAL S.r.l. (di seguito, anche Gescal), in qualità di professionista, ai sensi dell'art. 18, lettera b), del Codice del Consumo. La società, con sede legale in Porto Viro (RO) è attiva, tra l'altro, nel settore turistico alberghiero e gestisce punti vendita, anche aperti al pubblico, per la somministrazione di alimenti e bevande, compresi alcolici e superalcolici<sup>1</sup>.

2. MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (di seguito, anche MSE), in qualità di segnalante.

### **II. LA PRATICA COMMERCIALE**

3. Il procedimento concerne le modalità di pubblicizzazione del concorso a premi denominato "*Stappa & Vinci*" promosso da Gescal, al fine di incentivare l'acquisto di prodotti vinicoli, attraverso il portale web *www.riservacastellini.it* (di seguito anche il *Sito*), nonché tramite la diffusione di *dépliant* pubblicitari su diverse riviste a cadenza sia mensile che settimanale (Quattroruote, Motosprint, Oggi, ecc.).

4. In particolare, sulla base delle richieste di intervento pervenute, nel periodo maggio - giugno 2012<sup>2</sup>, da parte di numerosi consumatori, delle informazioni fornite da parte del MSE, nonché di

<sup>1</sup> La società, secondo l'ultimo bilancio disponibile (31/12/2010), non presenta ricavi di alcuna rilevanza Dati Cerved.

<sup>2</sup> Cfr. documenti nn. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 21 e 22 di cui all'indice del fascicolo.

ulteriore documentazione acquisita ai fini dell'applicazione del Codice del Consumo<sup>3</sup>, è emerso che le informazioni relative alla suddetta attività promozionale, riportate negli opuscoli pubblicitari e nello stesso regolamento pubblicato nel *Sito*, potevano risultare ambigue ed incomplete avuto riguardo alle modalità di partecipazione al concorso; inoltre, una molteplicità di consumatori sarebbe stata indotta in errore con riferimento all'effettiva attribuzione dei premi promessi ed invogliata ad utilizzare un servizio ulteriore e a pagamento, consistente nel chiamare un numero telefonico a tariffazione maggiorata (899...), proprio per effettuare la scelta del premio appartenente alla categoria per la quale il consumatore sarebbe già risultato vincitore<sup>4</sup>.

### III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

#### 1) *L'iter del procedimento*

5. In relazione alla pratica commerciale sopra descritta, in data 26 giugno 2012 è stato comunicato alle Parti l'avvio del procedimento istruttorio n. PS8326 nei confronti del professionista Gescal S.r.l. per possibile violazione degli artt. 20, 21, 22, comma 2, 23, lettera *u*), 24 e 26, lettera *h*), del Codice del Consumo<sup>5</sup>.

6. In data 28 giugno 2012, il MSE ha trasmesso il proprio decreto n. 140280, emanato il 19 giugno 2012, con il quale ha reso noto di aver disposto la cessazione della manifestazione a premi denominata *Stappa & Vinci*.

7. Considerando gli elementi acquisiti al momento della comunicazione di avvio del procedimento sono stati, altresì, ritenuti sussistenti i presupposti per la sospensione provvisoria della pratica commerciale, successivamente disposta dall'Autorità con il provvedimento n. 23748, adottato in data 18 luglio 2012.

8. Con il citato provvedimento n. 23748, l'Autorità, ai sensi dell'art. 27, comma 3, del Codice del Consumo, ha deliberato che la società Gescal S.r.l.: *a*) sospendesse ogni attività diretta alla promozione, esecuzione o svolgimento della manifestazione relativa al concorso a premi "*Stappa & Vinci*"; *b*) comunicasse all'Autorità l'avvenuta esecuzione del provvedimento di sospensione e le relative modalità, inviando una relazione dettagliata al fine di illustrare le misure adottate.

9. In data 23 luglio 2012, sono state richieste informazioni sia alle case editrici ospitanti gli opuscoli pubblicitari del concorso *Stappa & Vinci*, sia alla società risultante assegnataria dell'arco di numerazione in cui era ricompreso il numero telefonico a tariffazione maggiorata oggetto del procedimento.

10. In data 28 agosto 2012, è stata comunicata alle Parti la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell'art. 16, comma 1, del Regolamento.

<sup>3</sup> Oltre alle segnalazioni, con verbale del 18 giugno 2012 sono state acquisite agli atti del fascicolo PS/8326 complessive n. 36 pagine *web*, di cui n. 6 pagine tratte dal sito *internet* [www.riservacastellini.it](http://www.riservacastellini.it) e rilevate nel periodo 12 – 18 giugno 2012. Alla stessa data è stato acquisito su supporto CD-R un file audio, registrato in data 15 giugno 2012, relativo alle informazioni fornite dalla segreteria telefonica istituita nell'ambito del concorso *Stappa & Vinci* attivata componendo il numero telefonico 0299339933.

Cfr. documento non. 15 di cui all'indice del fascicolo.

<sup>4</sup> Il concorso, infatti, prevedeva: i) PREMI DI CATEGORIA "ORO" (tra i quali, ad es., N. 1 APPLE MacBook Pro 13"); ii) PREMI DI CATEGORIA "ARGENTO" (tra i quali, ad es., N. 500 Iphone 4S 16 GB); iii) PREMI DI CATEGORIA "BRONZO"; iv) PREMIO AD ESTRAZIONE (N. 1 Cantinetta Frigo per 116 Bottiglie di vino h. 1.40).

<sup>5</sup> In tale sede veniva in particolare ipotizzata l'ingannevolezza delle informazioni riportate negli opuscoli pubblicitari e nello stesso regolamento pubblicato nel sito *internet* [www.riservacastellini.it](http://www.riservacastellini.it) avuto riguardo alle modalità di partecipazione al concorso *Stappa & Vinci*. Nello specifico, una molteplicità di consumatori sarebbe stata indotta in errore circa la possibilità di vincere un premio di rilevante valore e richiamo, nonché invogliata ad utilizzare un servizio ulteriore e a pagamento consistente nel chiamare un numero telefonico a tariffazione maggiorata (899191920) per effettuare la scelta del premio appartenente alla categoria per la quale era risultato vincitore. Cfr. documento n. 23 di cui all'indice del fascicolo. La comunicazione di avvio del procedimento istruttorio PS8326 è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale dell'Autorità n. 25 del 09 luglio 2012.

**11.** In data 1° ottobre 2012 è stato richiesto, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del Codice del consumo, il parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, successivamente pervenuto in data 6 novembre 2012.

**12.** In data 20 novembre è stata disposta la proroga di sessanta giorni del termine di conclusione del procedimento.

## **2) Le evidenze acquisite**

### **A) I messaggi pubblicitari**

**13.** Nei mesi di maggio e giugno 2012, su diverse riviste a cadenza sia mensile che settimanale (Quattroruote, Motosprint, Oggi, ecc.)<sup>6</sup>, il professionista ha diffuso un *dépliant* pubblicitario (cfr. successiva immagine n. 1) relativo al concorso a premi denominato “*Stappa & Vinci*” - il cui periodo di svolgimento è stato inizialmente previsto dal 23 aprile al 15 settembre 2012 - sul quale era presente una patina dorata raschiando la quale era possibile rinvenire la scritta “*COMPLIMENTI HAI VINTO*”, seguita da un codice numerico di sette cifre, oppure “*SPIACENTE NON HAI VINTO*”.

---

<sup>6</sup> Al fine di acquisire elementi conoscitivi utili alla valutazione circa la sussistenza della pratica commerciale scorretta oggetto del procedimento, è stato richiesto a n. 4 società editrici di fornire copia del contratto intercorso con Gescal s.r.l. e/o di qualsiasi ulteriore documentazione dalla quale si potesse evincere la tipologia ed il numero delle riviste che hanno ospitato gli opuscoli pubblicitari relativi al citato concorso “*Stappa & Vinci*”, il numero complessivo dei *dépliant* veicolati al pubblico, nonché il loro periodo di diffusione con riferimento ad ognuna delle riviste editte dalle società stesse. Dalla documentazione disponibile in atti è risultato che le riviste che hanno ospitato i pieghevoli pubblicitari sopra descritti, nel periodo maggio – giugno 2012, sono state: Oggi, Visto e Novella 2000, editte da RCS MediaGroup S.p.A.; Autosprint, Motosprint, Automezz e Guerin Sportivo, editte da Conti Editore S.p.A.; Quattroruote, edita da Editoriale Domus S.p.A.; In Sella, edita da Casa editrice Unibeta srl. Da ulteriore documentazione acquisita al fascicolo risulta, altresì, che anche le case editrici Universo S.r.l. e Unimedia hanno veicolato l'iniziativa promozionale oggetto del presente procedimento. Cfr. documenti nn. 5, 16, 18, 19 e 40 di cui all'indice del fascicolo.

Immagine n. 1



**14.** In caso di vincita, nello stesso *dépliant* veniva indicato un numero a tariffazione urbana (02/99339933) da comporre per conoscere il premio corrispondente al codice numerico e fornire i dati richiesti per la consegna del premio a domicilio direttamente a cura del professionista, oppure inviare il *coupon* integro e debitamente compilato ad un indirizzo specificato (*vedi successiva immagine n. 2*); solo chiamando tale numero, attraverso un messaggio registrato<sup>7</sup> il consumatore veniva invece informato della necessità di chiamare un numero a tariffazione maggiorata (899191920) per la scelta del premio<sup>8</sup>.

<sup>7</sup> Il testo del messaggio registrato che era possibile ascoltare, nel periodo di vigenza del concorso, era il seguente:  
 “Benvenuto nel concorso a premi Stappa & Vinci! Digita dopo il bip il codice di sette cifre riportato sotto la scritta Hai Vinto! – [Dopo aver digitato il codice di 7 cifre] - Complimenti! Ti informiamo che hai vinto un premio di categoria argento! Ora, solo se vuoi scegliere il premio che desideri della tua categoria tra Iphone4s, Affettatrice elettrica e Nintendo wii fit plus pack, chiama da rete fissa se abilitato o da rete mobile da qualsiasi operatore telefonico il numero 899191920. Ripetiamo 899191920. Ti verrà rilasciato il tuo codice personale relativo al premio scelto e ti verranno chiesti i dati per la spedizione del premio direttamente all’indirizzo che indicherai. Se invece non vuoi scegliere il premio, ne riceverai uno a nostra scelta tra quelli appartenenti alla tua categoria spendendo il coupon debitamente compilato all’indirizzo indicato. Grazie per aver chiamato e complimenti per la vincita! Se vuoi risentire il numero telefonico da chiamare per la scelta del premio, premi 1 – Se vuoi conoscere i costi della chiamata al numero 899191920 premi 2. I costi della chiamata sono (...)”- Detto numero aveva un costo di euro 0,6 per scatto alla risposta e di euro 1,82 al minuto IVA inclusa se si chiama da rete fissa; euro 0,18 scatto alla risposta ed euro 2,42 al minuto IVA inclusa se si chiama da Tim; euro 0,16 scatto alla risposta e euro 1,87 al minuto IVA inclusa se si chiama da Vodafone e H3G; euro 0,15 scatto alla risposta e 1,88 IVA inclusa se si chiama da Wind. La durata massima della telefonata è inferiore a 4 minuti e mezzo.

<sup>8</sup> Una registrazione del messaggio, effettuata in data 15 giugno 2012, è stata acquisita agli atti del presente procedimento. Cfr. documento n. 15 di cui all’indice del fascicolo.

Alcune segnalazioni, inoltre, hanno evidenziato che, una volta contattato il numero a pagamento, anche digitando un codice inventato, si risultasse sempre vincitori. La registrazione di cui al testo, acquisita digitando il codice 3746164 rilevato dalla copia del coupon allegato ad una delle segnalazioni pervenute da parte di un consumatore, prova il fatto che anche digitando lo stesso codice più volte, dalla stessa o da diversa persona, fosse possibile risultare vincitori di altrettanti premi

## Immagine n. 2

**SE HAI VINTO**

Se sotto l'ora trovi la scritta "Hai Vinto!", significa che ti sei aggiudicato uno dei premi raffigurati all'interno della cartolina di partecipazione. Chiama il numero 02/99339933 per sapere subito la tua vincita e fornisci tutte le indicazioni richieste per ricevere il premio direttamente a casa. Oppure, se preferisci, puoi inviare il coupon integro e debitamente compilato in stempelato a: Riserva Castellini - "Concorso Stappa e Vinci", via Delle Acque 6 - 36050 Bolzano Vicentino (VI).

**SE NON HAI VINTO**

Se sotto l'ora trovi la scritta "Non Hai Vinto!" puoi comunque partecipare all'estrazione della Cantinetta Vini, oltre a tutti i premi eventualmente non assegnati semplicemente inviando il coupon debitamente compilato in ogni sua parte a: Riserva Castellini - "Concorso Stappa e Vinci", via Delle Acque 6 - 36050 Bolzano Vicentino (VI). L'estrazione avverrà il giorno 29/09/2012 ed i dati richiesti faranno fede per la validità del premio eventualmente estratto.

**REGOLAMENTO**

Il Concorso a Premi denominato "Stappa e Vinci" è valido dal 23/04/2012 al 15/9/2012. Il montepremi complessivo è di euro 81.730,00 (Ottantunmillesettecentotrenta/00). L'estrazione di tutti i premi non assegnati e del primo premio "Cantinetta Vini" avverrà il giorno 29/09/2012. Il regolamento completo è disponibile e consultabile online presso il sito internet [www.riservacastellini.it](http://www.riservacastellini.it). La partecipazione è completamente gratuita e non è vincolata ad alcun obbligo d'acquisto.

**MODULO DI PARTECIPAZIONE**

Da compilare in stampello e spedire in busta chiusa a: "Concorso Stappa e Vinci" - Riserva Castellini, via Delle Acque 6 - 36050 Bolzano Vicentino (VI). In caso di vincita è possibile, se preferisci, spedire una copia intestata al tuo indirizzo, ma è indispensabile che chiedi e ottenga per te stesso il modulo di partecipazione. Si prega di compilare il modulo con cura e di allegare la fotocopia del coupon di partecipazione. Il modulo deve essere compilato e consegnato entro il termine indicato.

Scrivere in stampello leggibile:

Cognome: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

Via: \_\_\_\_\_ N. \_\_\_\_\_

Cap: \_\_\_\_\_ Città: \_\_\_\_\_

Provincia: \_\_\_\_\_

Cellulare: \_\_\_\_\_ Telefono: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_

Orario di consegna: mattina dalle \_\_\_\_\_ alle \_\_\_\_\_ pomeriggio dalle \_\_\_\_\_ alle \_\_\_\_\_

**CATEGORIE PREMI IMMEDIATE**

- PRIMA 55" (TV LED 55" 3D, 1080p, 120Hz, 2x HDMI, 2x USB, 2x PC, 2x DVI, 2x SPDIF, 2x RS232, 2x RS485, 2x RS422, 2x RS421, 2x RS420, 2x RS419, 2x RS418, 2x RS417, 2x RS416, 2x RS415, 2x RS414, 2x RS413, 2x RS412, 2x RS411, 2x RS410, 2x RS409, 2x RS408, 2x RS407, 2x RS406, 2x RS405, 2x RS404, 2x RS403, 2x RS402, 2x RS401, 2x RS400, 2x RS399, 2x RS398, 2x RS397, 2x RS396, 2x RS395, 2x RS394, 2x RS393, 2x RS392, 2x RS391, 2x RS390, 2x RS389, 2x RS388, 2x RS387, 2x RS386, 2x RS385, 2x RS384, 2x RS383, 2x RS382, 2x RS381, 2x RS380, 2x RS379, 2x RS378, 2x RS377, 2x RS376, 2x RS375, 2x RS374, 2x RS373, 2x RS372, 2x RS371, 2x RS370, 2x RS369, 2x RS368, 2x RS367, 2x RS366, 2x RS365, 2x RS364, 2x RS363, 2x RS362, 2x RS361, 2x RS360, 2x RS359, 2x RS358, 2x RS357, 2x RS356, 2x RS355, 2x RS354, 2x RS353, 2x RS352, 2x RS351, 2x RS350, 2x RS349, 2x RS348, 2x RS347, 2x RS346, 2x RS345, 2x RS344, 2x RS343, 2x RS342, 2x RS341, 2x RS340, 2x RS339, 2x RS338, 2x RS337, 2x RS336, 2x RS335, 2x RS334, 2x RS333, 2x RS332, 2x RS331, 2x RS330, 2x RS329, 2x RS328, 2x RS327, 2x RS326, 2x RS325, 2x RS324, 2x RS323, 2x RS322, 2x RS321, 2x RS320, 2x RS319, 2x RS318, 2x RS317, 2x RS316, 2x RS315, 2x RS314, 2x RS313, 2x RS312, 2x RS311, 2x RS310, 2x RS309, 2x RS308, 2x RS307, 2x RS306, 2x RS305, 2x RS304, 2x RS303, 2x RS302, 2x RS301, 2x RS300, 2x RS299, 2x RS298, 2x RS297, 2x RS296, 2x RS295, 2x RS294, 2x RS293, 2x RS292, 2x RS291, 2x RS290, 2x RS289, 2x RS288, 2x RS287, 2x RS286, 2x RS285, 2x RS284, 2x RS283, 2x RS282, 2x RS281, 2x RS280, 2x RS279, 2x RS278, 2x RS277, 2x RS276, 2x RS275, 2x RS274, 2x RS273, 2x RS272, 2x RS271, 2x RS270, 2x RS269, 2x RS268, 2x RS267, 2x RS266, 2x RS265, 2x RS264, 2x RS263, 2x RS262, 2x RS261, 2x RS260, 2x RS259, 2x RS258, 2x RS257, 2x RS256, 2x RS255, 2x RS254, 2x RS253, 2x RS252, 2x RS251, 2x RS250, 2x RS249, 2x RS248, 2x RS247, 2x RS246, 2x RS245, 2x RS244, 2x RS243, 2x RS242, 2x RS241, 2x RS240, 2x RS239, 2x RS238, 2x RS237, 2x RS236, 2x RS235, 2x RS234, 2x RS233, 2x RS232, 2x RS231, 2x RS230, 2x RS229, 2x RS228, 2x RS227, 2x RS226, 2x RS225, 2x RS224, 2x RS223, 2x RS222, 2x RS221, 2x RS220, 2x RS219, 2x RS218, 2x RS217, 2x RS216, 2x RS215, 2x RS214, 2x RS213, 2x RS212, 2x RS211, 2x RS210, 2x RS209, 2x RS208, 2x RS207, 2x RS206, 2x RS205, 2x RS204, 2x RS203, 2x RS202, 2x RS201, 2x RS200, 2x RS199, 2x RS198, 2x RS197, 2x RS196, 2x RS195, 2x RS194, 2x RS193, 2x RS192, 2x RS191, 2x RS190, 2x RS189, 2x RS188, 2x RS187, 2x RS186, 2x RS185, 2x RS184, 2x RS183, 2x RS182, 2x RS181, 2x RS180, 2x RS179, 2x RS178, 2x RS177, 2x RS176, 2x RS175, 2x RS174, 2x RS173, 2x RS172, 2x RS171, 2x RS170, 2x RS169, 2x RS168, 2x RS167, 2x RS166, 2x RS165, 2x RS164, 2x RS163, 2x RS162, 2x RS161, 2x RS160, 2x RS159, 2x RS158, 2x RS157, 2x RS156, 2x RS155, 2x RS154, 2x RS153, 2x RS152, 2x RS151, 2x RS150, 2x RS149, 2x RS148, 2x RS147, 2x RS146, 2x RS145, 2x RS144, 2x RS143, 2x RS142, 2x RS141, 2x RS140, 2x RS139, 2x RS138, 2x RS137, 2x RS136, 2x RS135, 2x RS134, 2x RS133, 2x RS132, 2x RS131, 2x RS130, 2x RS129, 2x RS128, 2x RS127, 2x RS126, 2x RS125, 2x RS124, 2x RS123, 2x RS122, 2x RS121, 2x RS120, 2x RS119, 2x RS118, 2x RS117, 2x RS116, 2x RS115, 2x RS114, 2x RS113, 2x RS112, 2x RS111, 2x RS110, 2x RS109, 2x RS108, 2x RS107, 2x RS106, 2x RS105, 2x RS104, 2x RS103, 2x RS102, 2x RS101, 2x RS100, 2x RS99, 2x RS98, 2x RS97, 2x RS96, 2x RS95, 2x RS94, 2x RS93, 2x RS92, 2x RS91, 2x RS90, 2x RS89, 2x RS88, 2x RS87, 2x RS86, 2x RS85, 2x RS84, 2x RS83, 2x RS82, 2x RS81, 2x RS80, 2x RS79, 2x RS78, 2x RS77, 2x RS76, 2x RS75, 2x RS74, 2x RS73, 2x RS72, 2x RS71, 2x RS70, 2x RS69, 2x RS68, 2x RS67, 2x RS66, 2x RS65, 2x RS64, 2x RS63, 2x RS62, 2x RS61, 2x RS60, 2x RS59, 2x RS58, 2x RS57, 2x RS56, 2x RS55, 2x RS54, 2x RS53, 2x RS52, 2x RS51, 2x RS50, 2x RS49, 2x RS48, 2x RS47, 2x RS46, 2x RS45, 2x RS44, 2x RS43, 2x RS42, 2x RS41, 2x RS40, 2x RS39, 2x RS38, 2x RS37, 2x RS36, 2x RS35, 2x RS34, 2x RS33, 2x RS32, 2x RS31, 2x RS30, 2x RS29, 2x RS28, 2x RS27, 2x RS26, 2x RS25, 2x RS24, 2x RS23, 2x RS22, 2x RS21, 2x RS20, 2x RS19, 2x RS18, 2x RS17, 2x RS16, 2x RS15, 2x RS14, 2x RS13, 2x RS12, 2x RS11, 2x RS10, 2x RS9, 2x RS8, 2x RS7, 2x RS6, 2x RS5, 2x RS4, 2x RS3, 2x RS2, 2x RS1, 2x RS0, 2x RS-1, 2x RS-2, 2x RS-3, 2x RS-4, 2x RS-5, 2x RS-6, 2x RS-7, 2x RS-8, 2x RS-9, 2x RS-10, 2x RS-11, 2x RS-12, 2x RS-13, 2x RS-14, 2x RS-15, 2x RS-16, 2x RS-17, 2x RS-18, 2x RS-19, 2x RS-20, 2x RS-21, 2x RS-22, 2x RS-23, 2x RS-24, 2x RS-25, 2x RS-26, 2x RS-27, 2x RS-28, 2x RS-29, 2x RS-30, 2x RS-31, 2x RS-32, 2x RS-33, 2x RS-34, 2x RS-35, 2x RS-36, 2x RS-37, 2x RS-38, 2x RS-39, 2x RS-40, 2x RS-41, 2x RS-42, 2x RS-43, 2x RS-44, 2x RS-45, 2x RS-46, 2x RS-47, 2x RS-48, 2x RS-49, 2x RS-50, 2x RS-51, 2x RS-52, 2x RS-53, 2x RS-54, 2x RS-55, 2x RS-56, 2x RS-57, 2x RS-58, 2x RS-59, 2x RS-60, 2x RS-61, 2x RS-62, 2x RS-63, 2x RS-64, 2x RS-65, 2x RS-66, 2x RS-67, 2x RS-68, 2x RS-69, 2x RS-70, 2x RS-71, 2x RS-72, 2x RS-73, 2x RS-74, 2x RS-75, 2x RS-76, 2x RS-77, 2x RS-78, 2x RS-79, 2x RS-80, 2x RS-81, 2x RS-82, 2x RS-83, 2x RS-84, 2x RS-85, 2x RS-86, 2x RS-87, 2x RS-88, 2x RS-89, 2x RS-90, 2x RS-91, 2x RS-92, 2x RS-93, 2x RS-94, 2x RS-95, 2x RS-96, 2x RS-97, 2x RS-98, 2x RS-99, 2x RS-100, 2x RS-101, 2x RS-102, 2x RS-103, 2x RS-104, 2x RS-105, 2x RS-106, 2x RS-107, 2x RS-108, 2x RS-109, 2x RS-110, 2x RS-111, 2x RS-112, 2x RS-113, 2x RS-114, 2x RS-115, 2x RS-116, 2x RS-117, 2x RS-118, 2x RS-119, 2x RS-120, 2x RS-121, 2x RS-122, 2x RS-123, 2x RS-124, 2x RS-125, 2x RS-126, 2x RS-127, 2x RS-128, 2x RS-129, 2x RS-130, 2x RS-131, 2x RS-132, 2x RS-133, 2x RS-134, 2x RS-135, 2x RS-136, 2x RS-137, 2x RS-138, 2x RS-139, 2x RS-140, 2x RS-141, 2x RS-142, 2x RS-143, 2x RS-144, 2x RS-145, 2x RS-146, 2x RS-147, 2x RS-148, 2x RS-149, 2x RS-150, 2x RS-151, 2x RS-152, 2x RS-153, 2x RS-154, 2x RS-155, 2x RS-156, 2x RS-157, 2x RS-158, 2x RS-159, 2x RS-160, 2x RS-161, 2x RS-162, 2x RS-163, 2x RS-164, 2x RS-165, 2x RS-166, 2x RS-167, 2x RS-168, 2x RS-169, 2x RS-170, 2x RS-171, 2x RS-172, 2x RS-173, 2x RS-174, 2x RS-175, 2x RS-176, 2x RS-177, 2x RS-178, 2x RS-179, 2x RS-180, 2x RS-181, 2x RS-182, 2x RS-183, 2x RS-184, 2x RS-185, 2x RS-186, 2x RS-187, 2x RS-188, 2x RS-189, 2x RS-190, 2x RS-191, 2x RS-192, 2x RS-193, 2x RS-194, 2x RS-195, 2x RS-196, 2x RS-197, 2x RS-198, 2x RS-199, 2x RS-200, 2x RS-201, 2x RS-202, 2x RS-203, 2x RS-204, 2x RS-205, 2x RS-206, 2x RS-207, 2x RS-208, 2x RS-209, 2x RS-210, 2x RS-211, 2x RS-212, 2x RS-213, 2x RS-214, 2x RS-215, 2x RS-216, 2x RS-217, 2x RS-218, 2x RS-219, 2x RS-220, 2x RS-221, 2x RS-222, 2x RS-223, 2x RS-224, 2x RS-225, 2x RS-226, 2x RS-227, 2x RS-228, 2x RS-229, 2x RS-230, 2x RS-231, 2x RS-232, 2x RS-233, 2x RS-234, 2x RS-235, 2x RS-236, 2x RS-237, 2x RS-238, 2x RS-239, 2x RS-240, 2x RS-241, 2x RS-242, 2x RS-243, 2x RS-244, 2x RS-245, 2x RS-246, 2x RS-247, 2x RS-248, 2x RS-249, 2x RS-250, 2x RS-251, 2x RS-252, 2x RS-253, 2x RS-254, 2x RS-255, 2x RS-256, 2x RS-257, 2x RS-258, 2x RS-259, 2x RS-260, 2x RS-261, 2x RS-262, 2x RS-263, 2x RS-264, 2x RS-265, 2x RS-266, 2x RS-267, 2x RS-268, 2x RS-269, 2x RS-270, 2x RS-271, 2x RS-272, 2x RS-273, 2x RS-274, 2x RS-275, 2x RS-276, 2x RS-277, 2x RS-278, 2x RS-279, 2x RS-280, 2x RS-281, 2x RS-282, 2x RS-283, 2x RS-284, 2x RS-285, 2x RS-286, 2x RS-287, 2x RS-288, 2x RS-289, 2x RS-290, 2x RS-291, 2x RS-292, 2x RS-293, 2x RS-294, 2x RS-295, 2x RS-296, 2x RS-297, 2x RS-298, 2x RS-299, 2x RS-300, 2x RS-301, 2x RS-302, 2x RS-303, 2x RS-304, 2x RS-305, 2x RS-306, 2x RS-307, 2x RS-308, 2x RS-309, 2x RS-310, 2x RS-311, 2x RS-312, 2x RS-313, 2x RS-314, 2x RS-315, 2x RS-316, 2x RS-317, 2x RS-318, 2x RS-319, 2x RS-320, 2x RS-321, 2x RS-322, 2x RS-323, 2x RS-324, 2x RS-325, 2x RS-326, 2x RS-327, 2x RS-328, 2x RS-329, 2x RS-330, 2x RS-331, 2x RS-332, 2x RS-333, 2x RS-334, 2x RS-335, 2x RS-336, 2x RS-337, 2x RS-338, 2x RS-339, 2x RS-340, 2x RS-341, 2x RS-342, 2x RS-343, 2x RS-344, 2x RS-345, 2x RS-346, 2x RS-347, 2x RS-348, 2x RS-349, 2x RS-350, 2x RS-351, 2x RS-352, 2x RS-353, 2x RS-354, 2x RS-355, 2x RS-356, 2x RS-357, 2x RS-358, 2x RS-359, 2x RS-360, 2x RS-361, 2x RS-362, 2x RS-363, 2x RS-364, 2x RS-365, 2x RS-366, 2x RS-367, 2x RS-368, 2x RS-369, 2x RS-370, 2x RS-371, 2x RS-372, 2x RS-373, 2x RS-374, 2x RS-375, 2x RS-376, 2x RS-377, 2x RS-378, 2x RS-379, 2x RS-380, 2x RS-381, 2x RS-382, 2x RS-383, 2x RS-384, 2x RS-385, 2x RS-386, 2x RS-387, 2x RS-388, 2x RS-389, 2x RS-390, 2x RS-391, 2x RS-392, 2x RS-393, 2x RS-394, 2x RS-395, 2x RS-396, 2x RS-397, 2x RS-398, 2x RS-399, 2x RS-400, 2x RS-401, 2x RS-402, 2x RS-403, 2x RS-404, 2x RS-405, 2x RS-406, 2x RS-407, 2x RS-408, 2x RS-409, 2x RS-410, 2x RS-411, 2x RS-412, 2x RS-413, 2x RS-414, 2x RS-415, 2x RS-416, 2x RS-417, 2x RS-418, 2x RS-419, 2x RS-420, 2x RS-421, 2x RS-422, 2x RS-423, 2x RS-424, 2x RS-425, 2x RS-426, 2x RS-427, 2x RS-428, 2x RS-429, 2x RS-430, 2x RS-431, 2x RS-432, 2x RS-433, 2x RS-434, 2x RS-435, 2x RS-436, 2x RS-437, 2x RS-438, 2x RS-439, 2x RS-440, 2x RS-441, 2x RS-442, 2x RS-443, 2x RS-444, 2x RS-445, 2x RS-446, 2x RS-447, 2x RS-448, 2x RS-449, 2x RS-450, 2x RS-451, 2x RS-452, 2x RS-453, 2x RS-454, 2x RS-455, 2x RS-456, 2x RS-457, 2x RS-458, 2x RS-459, 2x RS-460, 2x RS-461, 2x RS-462, 2x RS-463, 2x RS-464, 2x RS-465, 2x RS-466, 2x RS-467, 2x RS-468, 2x RS-469, 2x RS-470, 2x RS-471, 2x RS-472, 2x RS-473, 2x RS-474, 2x RS-475, 2x RS-476, 2x RS-477, 2x RS-478, 2x RS-479, 2x RS-480, 2x RS-481, 2x RS-482, 2x RS-483, 2x RS-484, 2x RS-485, 2x RS-486, 2x RS-487, 2x RS-488, 2x RS-489, 2x RS-490, 2x RS-491, 2x RS-492, 2x RS-493, 2x RS-494, 2x RS-495, 2x RS-496, 2x RS-497, 2x RS-498, 2x RS-499, 2x RS-500, 2x RS-501, 2x RS-502, 2x RS-503, 2x RS-504, 2x RS-505, 2x RS-506, 2x RS-507, 2x RS-508, 2x RS-509, 2x RS-510, 2x RS-511, 2x RS-512, 2x RS-513, 2x RS-514, 2x RS-515, 2x RS-516, 2x RS-517, 2x RS-518, 2x RS-519, 2x RS-520, 2x RS-521, 2x RS-522, 2x RS-523, 2x RS-524, 2x RS-525, 2x RS-526, 2x RS-527, 2x RS-528, 2x RS-529, 2x RS-530, 2x RS-531, 2x RS-532, 2x RS-533, 2x RS-534, 2x RS-535, 2x RS-536, 2x RS-537, 2x RS-538, 2x RS-539, 2x RS-540, 2x RS-541, 2x RS-542, 2x RS-543, 2x RS-544, 2x RS-545, 2x RS-546, 2x RS-547, 2x RS-548, 2x RS-549, 2x RS-550, 2x RS-551, 2x RS-552, 2x RS-553, 2x RS-554, 2x RS-555, 2x RS-556, 2x RS-557, 2x RS-558, 2x RS-559, 2x RS-560, 2x RS-561, 2x RS-562, 2x RS-563, 2x RS-564, 2x RS-565, 2x RS-566, 2x RS-567, 2x RS-568, 2x RS-569, 2x RS-570, 2x RS-571, 2x RS-572, 2x RS-573, 2x RS-574, 2x RS-575, 2x RS-576, 2x RS-577, 2x RS-578, 2x RS-579, 2x RS-580, 2x RS-581, 2x RS-582, 2x RS-583, 2x RS-584, 2x RS-585, 2x RS-586, 2x RS-587, 2x RS-588, 2x RS-589, 2x RS-590, 2x RS-591, 2x RS-592, 2x RS-593, 2x RS-594, 2x RS-595, 2x RS-596, 2x RS-597, 2x RS-598, 2x RS-599, 2x RS-600, 2x RS-601, 2x RS-602, 2x RS-603, 2x RS-604, 2x RS-605, 2x RS-606, 2x RS-607, 2x RS-608, 2x RS-609, 2x RS-610, 2x RS-611, 2x RS-612, 2x RS-613, 2x RS-614, 2x RS-615, 2x RS-616, 2x RS-617, 2x RS-618, 2x RS-619, 2x RS-620, 2x RS-621, 2x RS-622, 2x RS-623, 2x RS-624, 2x RS-625, 2x RS-626, 2x RS-627, 2x RS-628, 2x RS-629, 2x RS-630, 2x RS-631, 2x RS-632, 2x RS-633, 2x RS-634, 2x RS-635, 2x RS-636, 2x RS-637, 2x RS-638, 2x RS-639, 2x RS-640, 2x RS-641, 2x RS-642, 2x RS-643, 2x RS-644, 2x RS-645, 2x RS-646, 2x RS-647, 2x RS-648, 2x RS-649, 2x RS-650, 2x RS-651, 2x RS-652, 2x RS-653, 2x RS-654, 2x RS-655, 2x RS-656, 2x RS-657, 2x RS-658, 2x RS-659, 2x RS-660, 2x RS-661, 2x RS-662, 2x RS-663, 2x RS-664, 2x RS-665, 2x RS-666, 2x RS-667, 2x RS-668, 2x RS-669, 2x RS-670, 2x RS-671, 2x RS-672, 2x RS-673, 2x RS-674, 2x RS-675, 2x RS-676, 2x RS-677, 2x RS-678, 2x RS-679, 2x RS-680, 2x RS-681, 2x RS-682, 2x RS-683, 2x RS-684, 2x RS-685, 2x RS-686, 2x RS-687, 2x RS-688, 2x RS-689, 2x RS-690, 2x RS-691, 2x RS-692, 2x RS-693, 2x RS-694, 2x RS-695, 2x RS-696, 2x RS-697, 2x RS-698, 2x RS-699, 2x RS-700, 2x RS-701, 2x RS-702, 2x RS-703, 2x RS-704, 2x RS-705, 2x RS-706, 2x RS-707, 2x RS-708, 2x RS-709, 2x RS-710, 2x RS-711, 2x RS-712, 2x RS-713, 2x RS-714, 2x RS-715, 2x RS-716, 2x RS-717, 2x RS-718, 2x RS-719, 2x RS-720, 2x RS-721, 2x RS-722, 2x RS-723, 2x RS-724, 2x RS-725, 2x RS-726, 2x RS-727, 2x RS-728, 2x RS-729, 2x RS-730, 2x RS-731, 2x RS-732, 2x RS-733, 2x RS-734, 2x RS-735, 2x RS-736, 2x RS-737, 2x RS-738, 2x RS-739, 2x RS-740, 2x RS-741, 2x RS-742, 2x RS-743, 2x RS-744, 2x RS-745, 2x RS-746, 2x RS-747, 2x RS-748, 2x RS-749, 2x RS-750, 2x RS-751, 2x RS-752, 2x RS-753, 2x RS-754, 2x RS-755, 2x RS-756, 2x RS-757, 2x RS-758, 2x RS-759, 2x RS-760, 2x RS-761, 2x RS-762, 2x RS-763, 2x RS-764, 2x RS-765, 2x RS-766, 2x RS-767, 2x RS-768, 2x RS-769, 2x RS-770, 2x RS-771, 2x RS-772, 2x RS-773, 2x RS-774, 2x RS-775, 2x RS-776, 2x RS-777, 2x RS-778, 2x RS-779, 2x RS-780, 2x RS-781, 2x RS-782, 2x RS-783, 2x RS-784, 2x RS-785, 2x RS-786, 2x RS-787, 2x RS-788, 2x RS-789, 2x RS-790, 2x RS-791, 2x RS-792, 2x RS-793, 2x RS-794, 2x RS-795, 2x RS-796, 2x RS-797, 2x RS-798, 2x RS-799, 2x RS-800, 2x RS-801, 2x RS-802, 2x RS-803, 2x RS-804, 2x RS-805, 2x RS-806, 2x RS-807, 2x RS-808, 2x RS-809, 2x RS-810, 2x RS-811, 2x RS-812, 2x RS-813, 2x RS-814, 2x RS-815, 2x RS-816, 2x RS-817, 2x RS-818, 2x RS-819, 2x RS-820, 2x RS-821, 2x RS-822, 2x RS-823, 2x RS-824, 2x RS-825, 2x RS-826, 2x RS-827, 2x RS-828, 2x RS-829, 2x RS-830, 2x RS-831, 2x RS-832, 2x RS-833, 2x RS-834, 2x RS-835, 2x RS-836, 2x RS-837, 2x RS-838, 2x RS-839, 2x RS-840, 2x RS-841, 2x RS-842, 2x RS-843, 2x RS-844, 2x RS-845, 2x RS-846, 2x RS-847, 2x RS-848, 2x RS-849, 2x RS-850, 2x RS-851, 2x RS-852, 2x RS-853, 2x RS-854, 2x RS-855, 2x RS-856, 2x RS-857, 2x RS-858, 2x RS-859, 2x RS-860, 2x RS-861, 2x RS-862, 2x RS-863, 2x RS-864, 2x RS-865, 2x RS-866, 2x RS-867, 2x RS-868, 2x RS-869, 2x RS-870, 2x RS-871, 2x RS-872, 2x RS-873, 2x RS-874, 2x RS-875, 2x RS-876, 2x RS-877, 2x RS-878, 2x RS-879, 2x RS-880, 2x RS-881, 2x RS-882, 2x RS-883, 2x RS-884, 2x RS-885, 2x RS-886, 2x RS-887, 2x RS-888, 2x RS-889, 2x RS-890, 2x RS-891, 2x RS-892, 2x RS-893, 2x RS-894, 2x RS-895, 2x RS-896, 2x RS-897, 2x RS-898, 2x RS-899, 2x RS-900, 2x RS-901, 2x RS-902, 2x RS-903, 2x RS-904, 2x RS-905, 2x RS-906, 2x RS-907

senza però specificare, anche in questo caso, che la segreteria telefonica, attivata effettuando il citato numero di linea urbana (02/99339933), invitava a digitare un numero a tariffazione maggiorata (899191920) per la scelta del premio (cfr. successiva immagine n. 3)<sup>13</sup>.

### Immagine n. 3

Concorso a Premi

<http://www.riservacastellini.it/regolamento.html>

19. Infatti, nella pagina web presente sul Sito, poteva testualmente leggersi: “Se sei un concorrente **VINCITORE** del concorso a premi Stappa & Vinci, segui le **istruzioni** di partecipazione e leggi il **regolamento** di seguito riportato: **ISTRUZIONI** – Se sei il possessore di un coupon vincente chiama il numero 02/99339933 riportato nel coupon e segui le istruzioni vocali. Una volta effettuata la telefonata **conoscerai istantaneamente la categoria di premio vinta**. A questo punto avrai due possibilità: 1. **Spedire il coupon debitamente compilato a: Gescal (...)** oppure: 2. **Seguire le indicazioni telefoniche per la scelta del premio appartenente alla tua categoria e proseguire (attraverso il numero telefonico fornito<sup>14</sup>) alla registrazione dei tuoi dati personali senza dover necessariamente spedire il coupon di partecipazione**”. In relazione alla seconda opzione, non si riscontra alcun cenno al fatto che il numero telefonico fosse a tariffazione maggiorata (899..).

### C) Le informazioni acquisite dal MSE

<sup>13</sup> Dai documenti disponibili in atti risulta che il regolamento del concorso Stappa & Vinci, sebbene con l’inserimento di alcuni chiarimenti da parte del professionista, fosse ancora reperibile sul sito [www.riservacastellini.it](http://www.riservacastellini.it) alla data del 16 luglio 2012. Cfr. documento n. 59 di cui all’indice del fascicolo.

<sup>14</sup> Sottolineatura aggiunta.

**20.** In relazione al concorso a premi in esame, il MSE, a conclusione di un procedimento amministrativo avviato nei confronti di Gescal<sup>15</sup>, in data 28 giugno 2012 ha trasmesso il decreto di cessazione della manifestazione a premi *Stappa & Vinci*, emanato il 19 giugno 2012 a seguito all'accertamento della violazione del DPR 26 ottobre 2001, n. 430, recante: "*Regolamento concernente la revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, della L. 27 dicembre 1997, n. 449*".

**21.** In particolare, l'accertamento ha riguardato la violazione dei seguenti articoli del DPR 430/2001: *i*) art. 8, comma 1, lettera a), in quanto la manifestazione a premio si è svolta con meccanica che non garantiva la pubblica fede e la parità di trattamento e di opportunità per tutti i partecipanti, rendendo illusoria la partecipazione al concorso dal momento che numerosi consumatori hanno denunciato di aver vinto anche fornendo un codice inventato, allo scopo di indurre i consumatori ad effettuare la telefonata utilizzando il servizio a pagamento 899 per poter scegliere una delle tre tipologie di premi disponibili per la categoria vinta; *ii*) art. 1, comma 5, in quanto la partecipazione al concorso non risulta gratuita poiché, dopo aver telefonato al numero di linea urbana, scegliendo l'opzione della telefonata si eccede dalle ordinarie spese telefoniche necessarie ai fini della partecipazione stessa, traendo indebito profitto; *iii*) art. 7, per non aver prestato una cauzione che garantisca un montepremi adeguato rispetto alle vincite fino ad ora realizzate dai partecipanti.

**22.** In corso di istruttoria, inoltre, il MSE ha prodotto copia del regolamento del concorso trasmessogli da Gescal, nonché delle successive modificazioni allo stesso apportate dal professionista che hanno riguardato, in particolare, il periodo di svolgimento della manifestazione a premi e l'adeguamento dell'ammontare della fideiussione prestata ai sensi dell'articolo 7 del DPR 430/2001. In relazione a quest'ultima modifica, peraltro, il decreto di cessazione della citata manifestazione dà atto che Gescal non ha mai integrato l'importo della cauzione *de quo*.

**23.** Anche nel regolamento, in relazione alle *Modalità di svolgimento* del concorso, non interessato da modifiche rispetto alla versione originaria, non è rinvenibile alcun cenno circa la necessità di contattare il numero 899191920 a tariffazione maggiorata per la scelta del premio.

### **3) Le argomentazioni difensive del professionista**

**24.** In via preliminare, si rappresenta che tutte le comunicazioni inviate dall'Autorità a Gescal, a partire da quella relativa all'avvio del procedimento, sono state restituite al mittente per compiuta giacenza, motivo per il quale si è proceduto alla pubblicazione delle stesse sul Bollettino Ufficiale dell'Autorità, alla pagina *web* [www.agcm.it](http://www.agcm.it).

**25.** Soltanto durante la fase preistruttoria sono pervenute, per conoscenza, due distinte note indirizzate dal professionista al MSE nell'ambito del procedimento amministrativo da questi avviato<sup>16</sup>.

**26.** In dette note, Gescal afferma che lo svolgimento del concorso non sarebbe illusorio e non violerebbe la parità di trattamento e di opportunità per tutti i partecipanti. Infatti, il tagliando di partecipazione sarebbe assolutamente conforme a quanto richiesto dal DPR n. 430/2001. Sarebbe altresì garantita la parità di trattamento in quanto i tagliandi vincenti, rispetto a quelli non vincenti, sono stati inseriti in modo casuale rendendo la partecipazione del tutto imparziale rispetto alla platea dei destinatari.

<sup>15</sup> L'avvio del procedimento amministrativo è stato comunicato all'Autorità contestualmente alla richiesta di intervento del Ministero, per i profili di competenza dell'Autorità, pervenuta in data 6 giugno 2012. Cfr. doc. n. 5 di cui all'indice del fascicolo.

<sup>16</sup> Cfr. documenti nn. 13 e 20 di cui all'indice del fascicolo.

**27.** Il meccanismo previsto dal professionista per l'assegnazione del premio sarebbe, poi, totalmente gratuito, fatte salve le ordinarie spese di spedizione della cartolina di partecipazione in quanto l'utilizzo del numero 899 sarebbe soltanto un servizio d'informazione facoltativo e non necessario ai fini della partecipazione stessa, mentre, per rispondere all'iniziativa commerciale, sarebbe sufficiente telefonare al numero 02, attraverso il quale al vincitore viene comunicata la categoria di appartenenza del proprio premio (tra Oro, Argento e Bronzo) ed indicate le modalità di spedizione della cartolina necessarie al ricevimento del premio. Pertanto, sarebbe facoltà del vincitore scegliere la tipologia di premio utilizzando il servizio aggiuntivo offertogli tramite il numero 899.

**28.** Gescal, inoltre, in data 8 giugno 2012 avrebbe inviato tramite il portale del MSE dedicato ([impresa.gov](http://impresa.gov)), le modifiche inerenti il numero di premi messo in palio ed il montepremi, nonché conguagliata la fideiussione bancaria per un ammontare definitivo pari ad euro 459.260<sup>17</sup>.

**29.** Secondo il professionista, poi, non esisterebbero codici casuali, in quanto l'unico codice valido per il ricevimento del premio è quello riportato sul *coupon* di partecipazione, precisando che il numero di *coupon* stampati è stato pari a 3 milioni dei quali solo 39.833 recanti la scritta *complimenti hai vinto* + un codice numerico di 7 cifre (compreso tra il codice 1428448 ed il codice 4438448).

**30.** Al *software* del numero 02 è stato dato l'input di "pescare" 3 codici di categoria oro, 630 codici di categoria argento e 39.200 codici di categoria bronzo.

**31.** Infine, Gescal ha affermato che il profitto alla stessa derivante dalle telefonate effettuate al numero 899 per la scelta del premio non raggiungerebbe neppure il 10% dell'investimento complessivo per l'operazione promozionale svolta.

#### **IV. PARERE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI**

**32.** Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa a mezzo stampa e *internet*, in data 1° ottobre 2012 è stato richiesto il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (di seguito, anche, AGCOM), ai sensi dell'art. 27, comma 6, del Codice del Consumo.

**33.** Con parere pervenuto in data 6 novembre 2012, la suddetta Autorità ha ritenuto di esprimere il parere richiesto con riferimento al profilo di scorrettezza riguardante la possibile induzione in errore dei destinatari della pratica commerciale circa la possibilità di vincere un bene di rilevante valore in ragione dell'avvenuta diffusione dei messaggi in esame via *internet* ed a mezzo stampa.

**34.** L'AGCOM ha ritenuto che la pratica commerciale in esame, per i profili relativi alle condizioni di partecipazione al concorso, in quanto non contiene in modo evidente e chiaro adeguate informazioni in ordine ai premi messi in palio, è tale da indurre in errore il consumatore, facendogli assumere, con riguardo ai propri diritti, una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.

**35.** Alla luce di quanto esposto, avuto specifico riguardo al profilo concernente il concorso a premi e la possibilità di vincere un bene di rilevante valore, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha deliberato che la pratica commerciale in esame viola il disposto di cui agli articoli 20, 21, 22, comma 2, 23, lettera u), e 26, lettera h), del Codice del Consumo.

---

<sup>17</sup> Come già evidenziato nel testo, contrariamente a quanto dichiarato dal professionista, nel decreto di cessazione della manifestazione a premi emanato dal MSE si dà atto che il professionista non ha mai provveduto all'integrazione della fideiussione bancaria.



## V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

### A) Premessa

**36.** Le manifestazioni a premi vengono autorizzate dal MSE (Parte del presente procedimento in qualità di segnalante) in base al D.P.R. n. 430/01. In particolare, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449<sup>18</sup>, il Ministero approva il regolamento e verifica la sussistenza dei premi.

**37.** La circolare 28 marzo 2002 n. 1/AMTC<sup>19</sup>, all'articolo 9.4, rubricato *Materiale pubblicitario ed informazione ai consumatori*, richiama l'attenzione dei promotori delle manifestazioni a premio circa il rispetto delle disposizioni in materia di pubblicità ingannevole, di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 1992<sup>20</sup>, le quali assumono rilevanza anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10, comma 2, del D.P.R. n. 430/01 che, all'ultimo periodo, vieta la pubblicizzazione e lo svolgimento di concorsi a premio in difformità dal regolamento, e sue eventuali modifiche, depositato presso il Ministero delle attività produttive<sup>21</sup>.

**38.** Nel caso di specie, l'intervento dell'Autorità, sollecitato dallo stesso MSE, non riguarda gli aspetti di liceità/regolarità del concorso in esame - a garanzia della pubblica fede e della parità di trattamento e di opportunità di tutti i partecipanti - bensì l'ingannevolezza ed ommissività della comunicazione pubblicitaria con la quale la manifestazione è stata diffusa presso il pubblico dei consumatori.

### B) La violazione degli articoli 20, 21, 22, comma 2, 23, lettera u), del Codice del Consumo

**39.** La pratica commerciale posta in essere da Gescal S.r.l. consiste nell'adozione della condotta descritta al precedente punto II del presente provvedimento e concerne le modalità di pubblicizzazione del concorso a premi denominato "*Stappa & Vinci*".

**40.** Nel caso di specie, la "*pratica commerciale*" consiste nell'aver diffuso informazioni sugli opuscoli pubblicitari annessi a primarie riviste a cadenza periodica e sul sito *internet* [www.riservacastellini.it](http://www.riservacastellini.it), suscettibili di indurre in errore una molteplicità di consumatori circa la possibilità di vincere un bene di rilevante valore e richiamo, semplicemente seguendo le istruzioni pubblicate dal professionista per la partecipazione al concorso

**41.** L'ingannevolezza della condotta, infatti, appare particolarmente grave ove si consideri che, ad oggi, non risulta consegnato alcun premio al cospicuo numero di partecipanti risultati vincitori, come risulta anche dall'accertamento effettuato dal MSE circa l'illusorietà della manifestazione e l'inadeguatezza della cauzione prestata a garanzia della veridicità e liceità del concorso a premi posto in essere dal professionista, cauzione peraltro mai integrata dalla società che aveva

<sup>18</sup> La legge 27 dicembre 1997, n. 449, concerne: "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica". In particolare, l'articolo 19, comma 4, prevede che con regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dell'interno, si procede alla revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio nonché delle manifestazioni di sorte locali.

<sup>19</sup> Circolare n. 1/AMTC del 28-3-2002, concernente: "Prime indicazioni esplicative ed operative in merito la nuova disciplina sulle manifestazioni a premio (decreto del Presidente della Repubblica n. 430 del 26 ottobre 2001)". Emanata dal Ministero delle attività produttive. Pubblicata nella Gazz. Uff. 11 aprile 2002, S.O. n. 73.

<sup>20</sup> Oggi confluito nelle norme recate dal Codice del Consumo.

<sup>21</sup> Lo stesso articolo 9.4 della citata circolare prevede che la comunicazione commerciale deve essere palese e corretta e non deve contenere, direttamente o indirettamente, indicazioni lacunose o non veritiere tali da ingenerare nel consumatore un'idea errata sul prodotto o servizio offerto in premio con la manifestazione e che si potrebbe tradurre in un pregiudizio nella scelta o in un eventuale danno economico, richiamando a tal proposito proprio gli interventi dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato in relazione, tra l'altro, all'omessa indicazione di ulteriori e necessarie condizioni per la partecipazione alla manifestazione.

dichiarato, sempre al MSE, di volere incrementare la consistenza del montepremi rispetto a quello originariamente previsto<sup>22</sup>.

**42.** Se si considera, altresì, la possibilità di reiterazione dello stesso numero di codice reperito sui *coupon*, o di un codice inventato, che consentiva di essere ugualmente dichiarati vincitori del concorso, emergono evidenti incongruenze con una manifestazione a premi di numero e valore predefinito che conduce a qualificare come ingannevole la condotta di Gescal proprio con riferimento all'effettiva attribuzione dei premi promessi.

**43.** Pertanto, la pratica commerciale *de quo*, conformemente al parere dell'AGCOM, è da considerarsi in ogni caso ingannevole, ai sensi degli articoli 21 e 23, lettera *u*), del Codice del Consumo, dal momento che si concretizza nell'organizzazione di un concorso a premi senza che il professionista abbia attribuito ai partecipanti i premi descritti o un equivalente ragionevole.

**44.** Con particolare riferimento alle informazioni veicolate attraverso i *dépliant* pubblicitari e sul sito *internet* [www.riservacastellini.it](http://www.riservacastellini.it) rileva, inoltre, l'assenza di avvertenze circa la necessità di contattare un numero telefonico a tariffazione maggiorata (899...) per effettuare la scelta del premio appartenente alla categoria per la quale il consumatore sarebbe risultato vincitore, inducendo i consumatori in errore circa la necessità di sostenere costi aggiuntivi oltre quelli normalmente consentiti per rispondere alla pratica commerciale.

**45.** Infatti, avuto riguardo alle azioni richieste ai consumatori per reclamare il premio, le risultanze istruttorie hanno evidenziato che il possessore del *coupon*, una volta raschiata la patina dorata per reperire il codice di 7 cifre che lo informava di essere vincitore di una delle categorie *bronzo*, *argento* o *oro*, avrebbe avuto due possibilità: 1) telefonare al numero fisso 02/99339933, digitare il codice di controllo e fornire i dati richiesti; 2) spedire direttamente il *coupon* completo e debitamente compilato all'indirizzo indicato dal professionista.

**46.** Appare plausibile ritenere che l'attivazione della prima delle due procedure previste (la chiamata al numero a tariffazione urbana), fosse quella normalmente percorribile proprio per la sua particolare immediatezza, facilità di risposta all'iniziativa commerciale e, soprattutto, assenza di costi se non quelli richiesti per la chiamata a tariffazione urbana. Appare, al riguardo, scorretto, in quanto omissivo, che i consumatori non venissero avvertiti del fatto che per *scegliere* il premio preferito, fosse necessario comporre un numero telefonico a pagamento (899191920), inducendoli a proseguire nell'iter indicato dal professionista al fine di acquisire il premio asseritamente vinto.

**47.** In tal modo i consumatori non venivano informati della necessità di svolgere un'ulteriore azione (nella fattispecie la chiamata ad un numero a tariffazione maggiorata 899) che richiede costi ulteriori e ben superiori rispetto a quelli normalmente richiesti per rispondere all'iniziativa commerciale posta in essere dal professionista<sup>23</sup>. La condotta in esame, pertanto, conformemente al parere AGCOM, si configura anche come omissiva ai sensi dell'art. 22, comma 2, del Codice del Consumo.

**48.** Sulla base delle motivazioni sopra illustrate, si ritiene che la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento, nel denotare l'assoluta mancanza di diligenza professionale da parte del professionista, il cui comportamento è risultato del tutto privo di quel livello di attenzione

<sup>22</sup> Dalle evidenze acquisite, in particolare dalle informazioni trasmesse dal MSE, nonché da quanto dichiarato dalle case editrici nelle loro risposte alla richiesta di informazioni avanzate dall'Autorità, il numero degli apparenti vincitori è apparso proporzionalmente esorbitante rispetto al montepremi dichiarato dal professionista.

<sup>23</sup> Si rileva che la citata circolare del Ministero delle attività produttive 28-3-2002 n. 1/AMTC espressamente prevede che "Allorquando, invece, l'eventuale esborso di una somma di denaro venga richiesto per consentire al destinatario la possibilità di partecipare all'assegnazione del premio promesso, il principio della gratuità viene garantito se quel costo viene contenuto nei limiti della ordinaria spesa da sostenere per l'invio della cartolina o per una telefonata a tariffa unica o agevolata che non si protragga oltre il tempo necessario per comunicare il riferimento alla manifestazione ed i dati personali". Il Ministero stesso, nella sua segnalazione, indica che l'ordinaria spesa da sostenere per l'invio della cartolina o per una telefonata a tariffa unica o agevolata non deve superare l'importo di 1 euro.

ragionevolmente esigibile in base ai principi generali di correttezza e di buona fede nel settore specifico, integri la violazione degli articoli 20, 21, 22, comma 2, e 23, lettera *u*), del Codice del Consumo.

## VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

**49.** Ai sensi dell'art. 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l'Autorità dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 500.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.

**50.** In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall'art. 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all'art. 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'impresa per eliminare o attenuare l'infrazione, della personalità dell'agente, nonché delle condizioni economiche dell'impresa stessa.

**51.** Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto nella fattispecie in esame dell'apprezzabile entità del pregiudizio economico arrecato all'insieme dei consumatori che hanno risposto alla pratica commerciale posta in essere dal professionista contattando il numero telefonico a tariffazione maggiorata che, secondo la documentazione disponibile in atti, ha comportato un esborso complessivo stimabile in oltre 200.000 euro.

**52.** Inoltre, la pratica in esame è da ritenersi particolarmente grave in ragione del fatto che essa appare scorretta sotto una pluralità di profili, relativi sia ad affermazioni sia ad omissioni particolarmente ingannevoli e, in particolare, perché volta all'ottenimento di rilevanti profitti attraverso un meccanismo che lascia intendere, contrariamente al vero, che il consumatore abbia già vinto, vincerà o potrà vincere, compiendo una determinata azione, un premio o una vincita equivalente, mentre in effetti non esiste alcun premio o vincita equivalente.

**53.** Infine, appare apprezzabile anche la capacità di penetrazione della pratica, diffusa tramite opuscoli pubblicitari annessi a primarie riviste a cadenza periodica, nonché sul sito *internet* del professionista.

**54.** Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la pratica commerciale è stata posta in essere dal 23 aprile 2012 (data di inizio di svolgimento del concorso) almeno fino al 6 luglio 2012 (data in cui, dalla documentazione disponibile in atti, è stato disattivato il numero telefonico a pagamento 899191920)<sup>24</sup>.

**55.** Sulla base di tali elementi, tenendo conto anche dell'intervento effettuato dal MSE, si ritiene di determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a Gescal S.r.l. nella misura di 50.000 € (cinquantamila euro).

RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, 22, comma 2, 23, lettera *u*), del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea ad indurre in errore una molteplicità di consumatori riguardo alla possibilità di vincere un bene di rilevante valore e richiamo, nonché relativamente all'omissione di informazioni, nei messaggi pubblicitari veicolati, circa le modalità onerose richieste per la scelta del premio asseritamente vinto;

---

<sup>24</sup> Cfr. documento n. 45 di cui all'indice del fascicolo.

## DELIBERA

a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere dalla società Gescal S.r.l., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, 22, comma 2, 23, lettera *u*), del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione;

b) di irrogare alla società Gescal S.r.l. una sanzione amministrativa pecuniaria di 50.000 € (cinquantamila euro).

La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b) deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando l'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. Tale modello può essere presentato in formato cartaceo presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. e degli Agenti della Riscossione. In alternativa, il modello può essere presentato telematicamente, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di home-banking e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito *internet* [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

Ai sensi dell'art. 37, comma 49, del decreto-legge n. 223/2006, i soggetti titolari di partita IVA, sono obbligati a presentare il modello F24 con modalità telematiche.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'art. 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo e dell'art. 23, comma 12-*quinqüesdecies*, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in caso di inottemperanza al provvedimento l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può

essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Roberto Chieppa*

IL PRESIDENTE

*Giovanni Pitruzzella*

---

## VARIE

**APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 4, COMMA 3, DEL DECRETO-LEGGE 6 LUGLIO 2012, N. 95, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, IN LEGGE 7 AGOSTO 2012, N. 135**  
*Provvedimento n. 24176*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 16 gennaio 2013;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO l'articolo l'art. 4, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modifiche, in legge 7 agosto 2012, n. 135;

RITENUTA l'opportunità di definire le modalità applicative del richiamato articolo 4, comma 3, allo scopo di rendere edotte le amministrazioni di cui all'art. 4, comma 1, del citato decreto-legge, circa le procedure da seguire ai fini del rilascio del parere vincolante previsto da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;

### DELIBERA

di adottare la *“Comunicazione sulle procedure di applicazione dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 135”*, il cui testo allegato è parte integrante del presente provvedimento.

Il presente provvedimento e la relativa Comunicazione saranno pubblicati nel Bollettino e sul sito istituzionale dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

*RobertoChieppa*

IL PRESIDENTE

*Giovanni Pitruzzella*

## ALLEGATO

**COMUNICAZIONE SULLE PROCEDURE DI APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 4, COMMA 3, DEL DECRETO-LEGGE 6 LUGLIO 2012, N. 95, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, IN LEGGE 7 AGOSTO 2012, N. 135*****Ambito di applicazione e obblighi delle amministrazioni***

1. La presente Comunicazione si applica alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come individuate dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 95/12, tenute allo scioglimento o all'alienazione, con procedura a evidenza pubblica, delle partecipazioni delle società, controllate direttamente o indirettamente, che abbiano realizzato nel 2011 un fatturato superiore al 90% per prestazioni di servizi alla pubblica amministrazione.

2. Si definiscono strumentali all'attività della pubblica amministrazione, in funzione della loro attività, tutti quei beni e servizi erogati da società a diretto e immediato supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica di cui resta titolare l'ente pubblico di riferimento e con i quali lo stesso ente provvede al perseguimento dei propri fini istituzionali.

3. Il comma 1 dell'art. 4 del decreto-legge n. 95/12 prevede misure finalizzate allo scioglimento o, in alternativa, alla privatizzazione delle società strumentali. In particolare, è stabilita una duplice alternativa modalità di dismissione della partecipazione pubblica attraverso: i) lo scioglimento della società, entro il 31 dicembre 2013; ii) l'alienazione dell'intera partecipazione detenuta dalla pubblica amministrazione, entro il 30 giugno 2013, mediante procedure ad evidenza pubblica. In caso di alienazione, il servizio strumentale è assegnato alla società privatizzata per 5 anni (non rinnovabili) a decorrere dal 1° gennaio 2014.

***Deroga dagli obblighi previsti nei casi di impossibilità di ricorrere al mercato***

4. Il comma 3 dell'art. 4 del decreto-legge n. 95/12 prevede, altresì, che le amministrazioni individuate del comma 1 possano derogare dagli obblighi sopra richiamati, *inter alia*, nell'ipotesi in cui “*per le peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto, anche territoriale, di riferimento non sia possibile per l'amministrazione pubblica controllante un efficace e utile ricorso al mercato. In tal caso, l'amministrazione, in tempo utile per rispettare i termini di cui al comma 1, predispone un'analisi del mercato e trasmette una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'acquisizione di un parere vincolante, da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della relazione*”.

5. L'art. 4 del decreto-legge n. 95/12 impone alle amministrazioni pubbliche lo scioglimento, ovvero l'alienazione delle partecipazioni detenute nelle società strumentali controllate e, contestualmente, l'obbligo a partire dal 1° gennaio 2014, di reperire sul mercato i servizi e/o i beni forniti dalle società dismesse, quale principio di carattere generale. Le ipotesi di deroga previste dal comma 3 dello stesso art. 4 rivestono quindi carattere eccezionale, e devono formare oggetto di adeguata istruttoria e relativa motivazione e giustificazione da parte delle amministrazioni. In tal senso, al fine di dimostrare, mediante adeguati ed oggettivi elementi informativi, l'impossibilità di ottenere, mediante un ricorso al mercato, condizioni complessivamente più vantaggiose per la

prestazione dei servizi offerti all'amministrazione dalla società interessata, la relazione prevista dalla norma dovrà essere fondata su un'adeguata analisi di mercato, che illustri le caratteristiche e la struttura dei mercati interessati e degli operatori presenti, evidenzi l'esistenza di *benchmark* di costo per l'acquisizione dei beni e/o servizi nonché l'eventuale presenza di manifestazioni di interesse alla fornitura provenienti dal mercato.

***Presentazione della richiesta di parere all'Autorità***

6. L'amministrazione che ritenga di versare nella summenzionata ipotesi di deroga, deve quindi presentare una richiesta di parere, utilizzando l'allegato "*Formulario per la richiesta di parere ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 135*", corredata dalle informazioni e dai documenti rilevanti, all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Piazza Verdi 6/A, 00198 Roma, in tempo utile per rispettare i termini di cui al comma 1, tenendo conto del termine di sessanta giorni per il rilascio del parere vincolante, decorrente dal ricevimento della richiesta.

7. L'amministrazione deve fornire all'Autorità almeno:

- a) tutte le indicazioni soggettive relative alla/e società affidataria/e dei servizi strumentali, fra cui l'atto costitutivo, lo statuto, gli ultimi tre bilanci approvati e le informazioni relative al campo di attività della stessa;
- b) dati relativi al tipo ed al valore dei servizi in questione, nonché indicazioni in merito alle eventuali forme di finanziamento dell'attività svolta dalla società interessata;
- c) indicazioni in merito a eventuali interventi di ricapitalizzazione e/o ripatrimonializzazione intervenuti negli ultimi tre anni;
- d) una relazione contenente gli esiti dell'indagine di mercato dai quali risulti che non sia oggettivamente possibile un efficace e utile ricorso al mercato per l'approvvigionamento dei servizi forniti dalla società controllata. Detta relazione dovrà contenere, in particolare:
  - 1) informazioni concernenti le caratteristiche economiche sociali, ambientali e geomorfologiche, anche territoriali, del contesto di riferimento;
  - 2) informazioni concernenti le caratteristiche economiche del settore o del mercato;
  - 3) indicazioni in merito ai principali operatori attivi;
  - 4) valutazione comparativa dei costi attuali di approvvigionamento dei servizi rispetto a eventuali disponibili *benchmark* di mercato;
  - 5) indicazioni in merito ad eventuali manifestazioni di interesse provenienti dal mercato a seguito di idonea pubblicizzazione degli elementi di cui al punto sub b).

***Rilascio del parere***

8. L'Autorità rilascia il parere di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 95/12 entro il termine di sessanta giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta avanzata dall'amministrazione, che contenga le informazioni previste dal formulario e sia corredata degli allegati e degli elementi essenziali ad una completa valutazione da parte dell'Autorità.



**ALLEGATO**

(Spazio riservato all'Ufficio)

**FORMULARIO PER LA RICHIESTA DI PARERE AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 3,  
DEL DECRETO-LEGGE 6 LUGLIO 2012, N. 95, CONVERTITO, CON  
MODIFICAZIONI, IN LEGGE 7 AGOSTO 2012, N. 135**

**SEZIONE I - INFORMAZIONI DI BASE****1. Amministrazione notificante**

*(indicare la denominazione dell'amministrazione, la sua sede e i recapiti telefonici delle persone da contattare)*

*Denominazione dell'Amministrazione* \_\_\_\_\_

**Sede legale**

*Indirizzo* \_\_\_\_\_ *Città* \_\_\_\_\_ *Prov* \_\_\_\_\_

*Persone da contattare*<sup>1</sup> \_\_\_\_\_

*Telefono* \_\_\_\_\_ *fax* \_\_\_\_\_

*Posta elettronica* \_\_\_\_\_ *@* \_\_\_\_\_

**2. Società controllata/e**

*(indicare la ragione sociale, la sede legale ed i recapiti telefonici delle persone da contattare)*

*Ragione sociale* \_\_\_\_\_

**Sede legale**

*Indirizzo* \_\_\_\_\_ *Città* \_\_\_\_\_ *Prov* \_\_\_\_\_

*Telefono* \_\_\_\_\_ *fax* \_\_\_\_\_

*Posta elettronica* \_\_\_\_\_ *@* \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Referente a cui fare riferimento per comunicazioni.

per l'ente notificante \_\_\_\_\_ carica \_\_\_\_\_

Indirizzo \_\_\_\_\_ Città \_\_\_\_\_ Prov \_\_\_\_\_

Telefono \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_

---

*Posta elettronica* \_\_\_\_\_ @ \_\_\_\_\_

per la società controllata \_\_\_\_\_ carica \_\_\_\_\_

Indirizzo \_\_\_\_\_ Città \_\_\_\_\_ Prov \_\_\_\_\_

Telefono \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_

---

*Posta elettronica* \_\_\_\_\_ @ \_\_\_\_\_

#### 4. Società controllata

(assetto proprietario e di controllo della società, attività economiche svolte e fatturato complessivo realizzato negli ultimi tre anni)

[illegible]

*(eventuali legami finanziari o personali con l'Amministrazione)*

*(indicare tutte le amministrazioni a favore delle quali la società controllata fornisce servizi, specificandone le caratteristiche)*

5. Valore del fatturato realizzato nel 2011 per prestazione di servizi alla pubblica amministrazione

---

6. Elenco delle altre società eventualmente partecipate e/o controllate dalla società in questione *(specificando su quali mercati le medesime sono eventualmente attive)*

---

---

---

---

**SEZIONE III -TIPOLOGIA DEL/I SERVIZIO/I SVOLTO/I****7. Tipologia, caratteristiche del/i servizio/i svolto/i**

*(breve descrizione del/i servizio/i svolto/i dalla società controllata)*

**8. Valore del/i servizio/i (indicazione del valore complessivo e su base annua)**

---

**9. Indicazione di eventuali finanziamenti e/o altra forma di contribuzione economica pubblica ricevuti dalla società nel corso degli ultimi tre anni, corredate di idonea documentazione****10. Indicazione di eventuali interventi effettuati di ricapitalizzazione e/o ripatrimonializzazione della società nel corso degli ultimi tre anni, corredate di idonea documentazione****11. Ambito territoriale di riferimento**

12. Popolazione interessata \_\_\_\_\_  
(numero abitanti)

#### **SEZIONE IV - MERCATI INTERESSATI**

13. Definizione del mercato

*(breve descrizione del mercato rilevante sotto il profilo del prodotto e della dimensione geografica)*

*(breve descrizione delle caratteristiche del mercato)*

14. Principali operatori del settore e relative quote di mercato  
(a livello locale e nazionale)

---

---

---

---

**SEZIONE V – CARATTERISTICHE DEL CONTESTO DI RIFERIMENTO CHE NON CONSENTONO IL RICORSO AL MERCATO**

15. Caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto, anche territoriale, di riferimento

16. Indicazione dei costi attuali di approvvigionamento dei servizi di cui alla sezione III e di eventuali costi di riferimento già disponibili sul mercato (a titolo esemplificativo, esiti di gare CONSIP, o di altre amministrazioni per gli stessi servizi)

17. Indicazione delle modalità di pubblicizzazione degli elementi di cui alla sezione III ai fini di manifestazioni di interesse provenienti dal mercato

**18. Caratteristiche delle eventuali manifestazioni di interesse pervenute dal mercato**

--

**19. Sintesi dei risultati dell'analisi comparativa svolta sui costi dei servizi forniti**

--

**ALLEGATI**

- A) Statuto ed atto costitutivo della società e bilanci degli ultimi tre anni;
  - B) Relazioni tecniche sul contesto ambientale, sociale e geomorfologico, anche territoriale, di riferimento;
  - C) Indagini di mercato svolte (contenente indicazione costi di riferimento e copia delle eventuali manifestazioni di interesse pervenute per l'offerta del servizio);
  - D) Analisi comparativa svolta sui costi dei servizi forniti.
-

**BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 2013***Provvedimento n. 24156*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 19 dicembre 2012;

VISTO il comma 7 dell'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n.287;

VISTI gli articoli 4 e 9 del regolamento concernente la disciplina dell'autonomia contabile dell'Autorità entrato in vigore il 1° marzo 2000, così come modificati ed integrati dalla delibera dell'Autorità del 12 dicembre 2002;

VISTO il comma 1 dell'articolo 5-bis, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo integrato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, che ha aggiunto il comma 7-ter all'art. 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ai sensi del quale all'onere derivante dal funzionamento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato si provvede mediante un contributo di importo pari allo 0,08 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle società di capitale, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro;

VISTE le disposizioni per il contenimento e la riduzione della spesa pubblica stabilite, in ultimo, dal decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, con legge 6 agosto 2008, n. 133, dal decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dal comma 1 dell'articolo 1 della legge 30 luglio 2010, n. 122, dal decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, con legge 22 dicembre 2011, n. 214 e dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, con legge 7 agosto 2012, n. 135;

VISTO il progetto di bilancio di previsione 2013 e la relazione illustrativa redatti dalla Direzione Bilancio e Ragioneria e presentati dal Segretario Generale;

VISTO il parere del Collegio dei revisori dei conti di cui al verbale n. 144 del 10 dicembre 2012;

**DELIBERA**

di approvare il bilancio di previsione per l'anno 2013 nella versione allegata facente parte integrante della presente delibera.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Roberto Chieppa*

IL PRESIDENTE

*Giovanni Pitruzzella*



TIT	CAT	CAP	DENOMINAZIONE	Previsioni definitive dell'anno in corso	Variazioni		Previsioni di competenza per l'anno 2013
					In aumento	In diminuzione	
			Avanzo di amministrazione accertato al 31.12.2011	35.890,30			
			Avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2012	35.890,30	97.709,70	0,00	133.600,00
I			ENTRATE CORRENTI				
	I		CONTRIBUZIONI, ALTRE ENTRATE PROPRIE E ENTRATE DIVERSE				
			<i>Contribuzioni ed altre entrate proprie</i>				
		0101	Contributi a carico delle società di capitale per le spese di funzionamento dell'Autorità (Legge 10 ottobre 1990, n. 287 articolo 10 comma 7-ter)	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00
		0102	Contributo dello Stato per le spese di funzionamento dell'Autorità (legge 10 ottobre 1990, n. 287, art.32)	16.149,63	0,00	16.149,63	0,00
		0103	Contributi da altre Amministrazioni Pubbliche	24.200,00	0,00	24.200,00	0,00
		0104	Contributi a carico delle imprese tenute all'obbligo di comunicazione ai sensi del comma 1 , dell'art. 16 della legge 287/90	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
		0105	Quota parte sanzioni irrogate ai sensi dei decreti legislativi 2 agosto 2007 n.ri 145 e 146	5.500,00	0,00	5.300,00	200,00
				148.849,63	0,00	148.649,63	200,00
			<i>Entrate diverse</i>				
		0111	Entrate derivanti da altre disposizioni legislative	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale categoria I	148.849,63	0,00	148.649,63	200,00

TIT	CAT	CAP	DENOMINAZIONE	Previsioni definitive dell'anno in corso	Variazioni		Previsioni di competenza per l'anno 2013
					In aumento	In diminuzione	
	II		REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI				
			<i>Interessi attivi</i>				
		0201	Interessi attivi maturati sul conto fruttifero della contabilità speciale di tesoreria	50,00	200,00	0,00	250,00
		0202	Interessi attivi maturati su conti correnti bancari	100,00	0,00	0,00	100,00
			Totale categoria II	150,00	200,00	0,00	350,00
	III		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI				
			<i>Poste correttive e compensative</i>				
		0301	Rimborsi per personale in comando, distacco o in fuori ruolo presso altre Amministrazioni	930,00	0,00	630,00	300,00
		0302	Recuperi e rimborsi diversi	30,00	0,00	0,00	30,00
		0303	Altre poste correttive e compensative di spese	0,00	20,00	0,00	20,00
			Totale categoria III	960,00	20,00	630,00	350,00
	IV		ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
			<i>Entrate non classificabili in altre voci</i>				
		0401	Entrate derivanti da progetti comunitari	640,00	0,00	440,00	200,00

TIT	CAT	CAP	DENOMINAZIONE	Previsioni definitive dell'anno in corso	Variazioni		Previsioni di competenza per l'anno 2013
					In aumento	In diminuzione	
		0402	Entrate derivanti da accordi e convenzioni	300,00	0,00	300,00	0,00
		0403	Proventi straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale categoria IV	940,00	0,00	740,00	200,00
			TOTALE TITOLO I	150.899,63	220,00	150.019,63	1.100,00
II			ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
	V		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI				
			<i>Alienazione di immobilizzazioni tecniche</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale categoria V	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO II	0,00	0,00	0,00	0,00
III			PARTITE DI GIRO E CONTI D'ORDINE				
	VI		ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
			<i>Fondo economale</i>				

TIT	CAT	CAP	DENOMINAZIONE	Previsioni definitive dell'anno in corso	Variazioni		Previsioni di competenza per l'anno 2013
					In aumento	In diminuzione	
		0601	Fondo economale	250,00	0,00	0,00	250,00
			Totale Fondo economale	250,00	0,00	0,00	250,00
			<i>Contributi previdenziali e assistenziali</i>				
		0611	Contributi previdenziali e assistenziali Presidente e Componenti	600,00	0,00	150,00	450,00
		0612	Contributi previdenziali e assistenziali personale dipendente	8.170,00	1.700,00	0,00	9.870,00
		0613	Contributi previdenziali e assistenziali personale comandato, distaccato o in altra posizione analoga	380,00	0,00	60,00	320,00
		0614	Contributi previdenziali e assistenziali incarichi di consulenza, co.co.co. e co.co.pro.	0,00	10,00	0,00	10,00
		0615	Contributi ai fondi di previdenza integrativa	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
			Totale contributi previdenziali e assistenziali	9.150,00	2.710,00	210,00	11.650,00
			<i>Ritenute erariali</i>				
		0621	Ritenute erariali Presidente e Componenti	550,00	0,00	100,00	450,00
		0622	Ritenute erariali personale dipendente	8.050,00	500,00	0,00	8.550,00
		0623	Ritenute erariali personale comandato, distaccato o in altra posizione analoga	250,00	0,00	50,00	200,00
		0624	Ritenute erariali tirocinanti	0,00	50,00	0,00	50,00
		0625	Ritenute erariali componenti di collegi e commissioni, incarichi di consulenza, co.co.co. e co.co.pro.	0,00	50,00	0,00	50,00

TIT	CAT	CAP	DENOMINAZIONE	Previsioni definitive dell'anno in corso	Variazioni		Previsioni di competenza per l'anno 2013
					In aumento	In diminuzione	
			Totale ritenute erariali	8.850,00	600,00	150,00	9.300,00
			<i>Trattenute per conto terzi</i>				
		0631	Trattenute per somme da versare al Circolo dipendenti	0,00	100,00	0,00	100,00
		0632	Trattenute per quote di prestiti contratti dai dipendenti da versare agli Enti erogatori	0,00	50,00	0,00	50,00
		0633	Trattenute per trattamenti di quiescenza in godimento da parte dei dipendenti da versare agli Enti erogatori	0,00	10,00	0,00	10,00
			Totale trattenute per conto terzi	0,00	160,00	0,00	160,00
			<i>Somme da rimborsare a terzi</i>				
		0641	Somme incassate e non dovute dalle società di capitale per le spese di funzionamento dell'Autorità	500,00	0,00	500,00	0,00
		0642	Somme incassate e non dovute derivanti da altre disposizioni legislative	400,00	0,00	400,00	0,00
			Totale somme da rimborsare	900,00	0,00	900,00	0,00
			<i>Altre entrate aventi natura di partite di giro</i>				
		0691	Altre entrate aventi natura di partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale altre entrate aventi natura di partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale categoria VI	19.150,00	3.470,00	1.260,00	21.360,00
	VII		CONTI D'ORDINE				
			<i>Depositi cauzionali</i>				

TIT	CAT	CAP	DENOMINAZIONE	Previsioni definitive dell'anno in corso	Variazioni		Previsioni di competenza per l'anno 2013
					In aumento	In diminuzione	
		0701	Cauzioni in denaro	0,00	15,00	0,00	15,00
		0702	Fidejussioni	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
			Totale depositi cauzionali	0,00	1.015,00	0,00	1.015,00
			<i>Fondo accantonamento T.F.R./I.F.R. e altre indennità - Disponibilità in giacenza sul c/c bancario dedicato</i>				
		0711	Somme in giacenza al fondo T.F.R./I.F.R. e altre indennità per utilizzi in esercizi successivi	17.441,75	1.950,00	1.100,00	18.291,75
		0712	Utilizzo fondo T.F.R./I.F.R. e altre indennità per liquidazioni disposte nell'esercizio	165,47	134,53	0,00	300,00
		0713	Utilizzo fondo T.F.R./I.F.R. e altre indennità per anticipazioni disposte nell'esercizio	703,86	96,14	0,00	800,00
			Totale fondo accantonamento T.F.R./I.F.R. e altre indennità - Disponibilità in giacenza sul c/c bancario dedicato	18.311,08	2.180,67	1.100,00	19.391,75
			Totale categoria VII	18.311,08	3.195,67	1.100,00	20.406,75
			TOTALE TITOLO III	37.461,08	6.665,67	2.360,00	41.766,75
I			USCITE CORRENTI				
	I		USCITE PER GLI ORGANI DELL'ISTITUZIONE				
			<i>Compensi, indennità e rimborsi ai membri dell'Autorità</i>				
		0101	Compensi ai Membri dell'Autorità spettanti ai sensi dell'art. 7, comma 1 del D.P.C.M. del 23	1.350,00	0,00	150,00	1.200,00

TIT	CAT	CAP	DENOMINAZIONE	Previsioni definitive dell'anno in corso	Variazioni		Previsioni di competenza per l'anno 2013
					In aumento	In diminuzione	
			marzo 2012				
		0102	Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi a carico dell'Autorità	400,00	0,00	100,00	300,00
		0103	Rimborso spese di missione ai membri dell'Autorità (soggette al contenimento art.6 comma 12 D.L. n. 78/2010)	18,60	0,00	14,50	4,10
		0104	Rimborso spese per missioni e per compiti istituzionali ai membri dell'Autorità	131,40	0,00	0,50	130,90
			Totale compensi, indennità e rimborsi ai membri dell'Autorità	1.900,00	0,00	265,00	1.635,00
			<i>Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il Collegio dei revisori dei conti</i>				
		0111	Compensi ai componenti del Collegio dei revisori dei conti	37,44	0,00	0,00	37,44
			Totale compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori dei conti	37,44	0,00	0,00	37,44
			<i>Imposta regionale sulle attività produttive - I.R.A.P.</i>				
		0121	I.R.A.P. su compensi ai Membri dell'Autorità	114,80	0,00	12,80	102,00
		0122	I.R.A.P. su compensi ai componenti il Collegio dei revisori dei conti	3,20	0,00	0,00	3,20
			Totale imposta regionale sulle attività produttive - I.R.A.P.	118,00	0,00	12,80	105,20
			Totale categoria I	2.055,44	0,00	277,80	1.777,64
	II		ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO				
			<i>Trattamento economico del personale in attività di servizio</i>				
		0201	Trattamento economico lordo del personale dipendente a tempo determinato e indeterminato	20.460,00	2.790,00	0,00	23.250,00
		0202	Trattamento economico lordo del personale comandato, distaccato o in altra posizione analoga	1.070,00	0,00	170,00	900,00

TIT	CAT	CAP	DENOMINAZIONE	Previsioni definitive dell'anno in corso	Variazioni		Previsioni di competenza per l'anno 2013
					In aumento	In diminuzione	
		0203	Trattamento economico lordo del personale con contratto di somministrazione	220,00	0,00	0,00	220,00
			Totale trattamento economico del personale in attivita' di servizio	21.750,00	2.790,00	170,00	24.370,00
			<i>Compensi per lavoro straordinario al personale</i>				
		0211	Compensi per lavoro straordinario del personale dipendente a tempo determinato e indeterminato	680,00	0,00	0,00	680,00
		0212	Compensi per lavoro straordinario del personale comandato, distaccato o in altra posizione analoga	230,00	70,00	0,00	300,00
		0213	Compensi per lavoro straordinario del personale con contratto di somministrazione	40,00	0,00	20,00	20,00
			Totale compensi per lavoro straordinario al personale	950,00	70,00	20,00	1.000,00
			<i>Indennita' e rimborso spese di missione</i>				
		0221	Indennità e rimborso spese al personale per missioni in territorio nazionale	150,00	0,00	10,00	140,00
		0222	Indennità e rimborso spese al personale per missioni all'estero	179,58	0,00	20,00	159,58
		0223	Indennità e rimborso spese al personale per missioni svolte nell'ambito di progetti di gemellaggio (twinning projects)	120,00	0,00	20,00	100,00
		0224	Indennità e rimborso spese al personale per missioni in territorio nazionale e all'estero (sogg. al conten. art.6,c. 12 D.L. n. 78/2010)	20,42	0,00	0,00	20,42
			Totale indennita' e rimborso spese di missione	470,00	0,00	50,00	420,00
			<i>Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Autorita'</i>				
		0231	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Autorità personale dipendente a tempo determinato e indeterminato	5.850,00	900,00	0,00	6.750,00
		0232	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Autorità personale comandato, distaccato o in altra posizione analoga	250,00	0,00	50,00	200,00



TIT	CAT	CAP	DENOMINAZIONE	Previsioni definitive dell'anno in corso	Variazioni		Previsioni di competenza per l'anno 2013
					In aumento	In diminuzione	
		0233	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Autorità personale con contratto di somministrazione	100,00	0,00	20,00	80,00
			Totale oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Autorità	6.200,00	900,00	70,00	7.030,00
			<i>Previdenza complementare</i>				
		0241	Quote di contribuzione ordinaria da versare al Fondo Pensione Integrativo	570,00	80,00	0,00	650,00
		0242	Quote di contribuzione pregressa e/o straordinaria da versare al Fondo Pensione Integrativo	200,00	0,00	120,00	80,00
		0243	Contributo di solidarietà su versamenti al Fondo Pensione Integrativo	80,00	0,00	7,00	73,00
			Totale previdenza complementare	850,00	80,00	127,00	803,00
			<i>Trattamenti di quiescenza</i>				
		0251	Accantonamento di fine esercizio al fondo T.F.R./I.F.R. e altre indennità per il personale dipendente				
			a tempo determinato e indeterminato	1.950,00	150,00	0,00	2.100,00
		0252	Pagamento quote T.F.R./I.F.R. e altre indennità di competenza per liquidazioni disposte nell'esercizio				
			per il personale dipendente a tempo determinato e indeterminato	0,00	100,00	0,00	100,00
		0253	Quote T.F.R. maturate dal personale dipendente a tempo determinato e indeterminato e versate				
			al Fondo Pensione Integrativo	270,00	50,00	0,00	320,00
		0254	Imposta sostitutiva su rivalutazione T.F.R.	30,00	0,00	0,00	30,00
			Totale trattamenti di quiescenza	2.250,00	300,00	0,00	2.550,00

TIT	CAT	CAP	DENOMINAZIONE	Previsioni definitive dell'anno in corso	Variazioni		Previsioni di competenza per l'anno 2013
					In aumento	In diminuzione	
			<i>Imposta regionale sulle attività produttive - I.R.A.P.</i>				
		0261	I.R.A.P. su competenze del personale dipendente a tempo determinato e indeterminato	1.930,00	50,00	0,00	1.980,00
		0262	I.R.A.P. su competenze del personale comandato, distaccato o in altra posizione analoga	150,00	0,00	50,00	100,00
			Totale imposta regionale sulle attività produttive - I.R.A.P.	2.080,00	50,00	50,00	2.080,00
			<i>Coperture assicurative integrative per il personale</i>				
		0271	Coperture assicurative integrative per il personale dipendente a tempo determinato e indeterminato	608,00	117,00	0,00	725,00
		0272	Coperture assicurative integrative per il personale comandato, distaccato o in altra posizione analoga	60,00	5,00	0,00	65,00
		0273	Contributo di solidarietà su coperture assicurative integrative	32,00	8,00	0,00	40,00
			Totale coperture assicurative integrative per il personale	700,00	130,00	0,00	830,00
			<i>Uscite per interventi di formazione</i>				
		0281	Spese per formazione del personale (soggette al contenimento art.6, comma 13 D.L. n. 78/2010)	7,60	0,00	0,00	7,60
		0282	Altre spese per formazione e aggiornamento del personale	8,20	0,00	0,00	8,20
			Totale uscite per interventi di formazione	15,80	0,00	0,00	15,80
			<i>Altri oneri per il personale</i>				
		0291	Rimborso spese ai tirocinanti	250,00	0,00	150,00	100,00
		0292	Buoni pasto per il personale dipendente, comandato ed in somministrazione	420,00	0,00	0,00	420,00
			Totale altri oneri per il personale	670,00	0,00	150,00	520,00

TIT	CAT	CAP	DENOMINAZIONE	Previsioni definitive dell'anno in corso	Variazioni		Previsioni di competenza per l'anno 2013
					In aumento	In diminuzione	
			Totale categoria II	35.935,80	4.320,00	637,00	39.618,80
	III		USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI				
			<i>Oneri per l'acquisizione di beni di consumo e di servizi</i>				
			Uscite per il funzionamento di comitati e commissioni (sogg. al conten. art. 1, c. 505 L. 296/06 )	32,56	0,00	0,46	32,10
		0301					
		0302	Uscite per studi e incarichi di consulenza (sogg. al conten. art. 6, c. 7 D.L. 78/2010)	12,70	0,00	0,00	12,70
		0303	Spese per i servizi di controllo interno di gestione e per la verifica dei risultati	0,00	300,00	0,00	300,00
		0304	Spese per traduzioni e interpretariato	60,00	0,00	20,00	40,00
		0305	Spese per liti, arbitrati, notificazioni ed oneri accessori	450,00	550,00	0,00	1.000,00
		0306	Manutenzione ordinaria, riparazione ed esercizio mobili, arredi, macchine d'ufficio, apparecchiature e strumenti	81,00	0,00	36,00	45,00
		0307	Installazione, manutenzione ed assistenza tecnica per sistemi informatici	714,00	629,00	0,00	1.343,00
		0308	Licenze e manutenzione software	35,00	89,00	0,00	124,00
		0309	Noleggio macchine d'ufficio e attrezzature tecniche ed informatiche	140,00	0,00	50,00	90,00
		0310	Premi di assicurazione	50,00	10,00	0,00	60,00
		0311	Prestazioni per servizi connessi agli adempimenti in materia di sicurezza sul luogo di lavoro	40,00	0,00	0,00	40,00
		0312	Prestazioni per servizi di supporto amministrativo e tecnico	200,00	500,00	0,00	700,00
		0313	Prestazioni per servizi ausiliari	260,00	0,00	40,00	220,00
		0314	Prestazioni per gestione archivi, catalogazione e classificazione materiale documentale	180,00	20,00	0,00	200,00

TIT	CAT	CAP	DENOMINAZIONE	Previsioni definitive dell'anno in corso	Variazioni		Previsioni di competenza per l'anno 2013
					In aumento	In diminuzione	
		0315	Fitto locali ed oneri accessori	5.475,00	0,00	0,00	5.475,00
		0316	Vigilanza locali e impianti	370,00	0,00	0,00	370,00
		0317	Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza (sogg. al conten. art. 6, c. 14 D.L. 78/2010)	4,90	0,00	0,00	4,90
		0318	Spese per incontri istituzionali connessi all'attività di organismi comunitari o internazionali	25,20	15,00	0,20	40,00
		0319	Rassegna stampa, abbonamenti e acquisto riviste, giornali, periodici, raccolte di legislazione e giurisprudenza ed altre pubblicazioni	80,00	0,00	10,00	70,00
		0320	Spese per moduli, stampati, riproduzione documenti e rilegatura	110,50	0,00	20,50	90,00
		0321	Spese per inserzioni, pubblicazioni e pubblicità	29,00	0,00	4,00	25,00
		0322	Spese per acquisto di materiale di informazione e documentazione, agenzie di stampa e consultazione banche dati	540,00	0,00	115,00	425,00
		0323	Spese per acquisto cancelleria, carta, mat. di consumo e igienico, timbri e targhe, mat. informatico e piccole dotazioni d'ufficio	107,50	42,50	0,00	150,00
		0324	Spese di trasporto, trasloco e facchinaggio	174,00	0,00	39,00	135,00
		0325	Spese postali e spedizioni plichi tramite servizi postali e a mezzo corriere	50,00	10,00	0,00	60,00
		0326	Acquisto di vestiario e divise	5,00	5,00	0,00	10,00
		0327	Canoni e utenze per energia elettrica	480,00	0,00	0,00	480,00
		0328	Canoni e utenze per acqua	15,00	3,00	0,00	18,00
		0329	Canoni e utenze telefoniche	150,00	0,00	0,00	150,00
		0330	Imposte, tasse e tributi vari (inclusa I.R.A.P. su compensi per prestazioni di servizi))	166,00	4,00	0,00	170,00
		0331	Altre spese generali per il funzionamento degli uffici	5,00	0,00	0,00	5,00
			Totale oneri per l'acquisizione di beni di consumo e di servizi	10.042,36	2.177,50	335,16	11.884,70

TIT	CAT	CAP	DENOMINAZIONE	Previsioni definitive dell'anno in corso	Variazioni		Previsioni di competenza per l'anno 2013
					In aumento	In diminuzione	
			<i>Oneri per la manutenzione ordinaria dell'immobile assunto in locazione passiva e dei relativi impianti tecnici (soggetti al contenimento dell'art. 2 comma 619 legge 244/07)</i>				
		0341	Spese manutenzione ordinaria locali	20,00	0,00	0,00	20,00
		0342	Spese installazione e manutenzione impianti tecnici	270,00	0,00	0,00	270,00
		0343	Spese per pulizia locali	421,00	0,00	0,00	421,00
		0344	Altre spese per forniture di beni e servizi connesse alla manutenzione ordinaria dell'immobile e dei relativi impianti	29,00	0,00	0,00	29,00
			Totale oneri manutenzione ordinaria dell'immobile assunto in locazione passiva e dei relativi impianti tecnici (soggetti al contenimento dell'art. 2 comma 619 legge 244/07)	740,00	0,00	0,00	740,00
			<i>Oneri per il noleggio, la manutenzione e l'esercizio di autovetture e per spese taxi (soggetti al contenimento art. 5 comma 2 d.l. 95/2012)</i>				
		0351	Noleggio autovetture	160,00	0,00	89,00	71,00
		0352	Manutenzione ed esercizio delle autovetture	18,00	0,00	7,00	11,00
		0353	Servizi taxi	2,00	0,00	1,70	0,30
			Totale oneri per il noleggio, la manut. e l'esercizio di autov. e per spese taxi (sogg. al conten. art. 5 c. 2 d.l. 95/2012)	180,00	0,00	97,70	82,30
			Totale categoria III	10.962,36	2.177,50	432,86	12.707,00
IV			USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				

TIT	CAT	CAP	DENOMINAZIONE	Previsioni definitive dell'anno in corso	Variazioni		Previsioni di competenza per l'anno 2013
					In aumento	In diminuzione	
			<i>Fondi di riserva</i>				
		0401	Fondo di riserva	500,00	7.500,00		8.000,00
		0402	Fondo di riserva straordinario	0,00	67.350,00		67.350,00
			Totale fondi di riserva	500,00	74.850,00	0,00	75.350,00
			<i>Altre uscite non classificabili in altre voci</i>				
		0411	Spese e rimborsi a terzi per progetti comunitari	180,00	250,00	0,00	430,00
		0412	Rimborsi a terzi per somme non dovute (inclusi interessi legali)	605,00	0,00	505,00	100,00
		0413	Rimborsi di somme incassate quali contributi agli oneri di funzionamento non dovuti all'Autorità (inclusi interessi legali)	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		0414	Sopravvenienze passive ed altri oneri degli esercizi anteriori	700,00	0,00	0,00	700,00
			Totale altre uscite non classificabili in altre voci	1.485,00	1.250,00	505,00	2.230,00
			Totale categoria IV	1.985,00	76.100,00	505,00	77.580,00
	V		VERSAMENTI AL BILANCIO DELLO STATO				
			<i>Versamenti al bilancio dello stato</i>				
		0501	Somme da versare ai sensi dell'articolo 61 comma 17 del D.L. 112/2008	210,00	0,00	2,00	208,00
		0502	Somme da versare ai sensi dell'articolo 6 comma 21 del D.L. 78/2010	392,00	0,00	10,00	382,00
		0503	Somme da versare ai sensi dell'articolo 8 della L. 122/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
		0504	Somme da versare ai sensi dell'articolo 8 comma 3 del D.L. 95/2012	520,00	518,00	0,00	1.038,00

TIT	CAT	CAP	DENOMINAZIONE	Previsioni definitive dell'anno in corso	Variazioni		Previsioni di competenza per l'anno 2013
					In aumento	In diminuzione	
		0509	Somme da versare ai sensi di altre disposizioni legislative	0,00	6,10	0,00	6,10
			Totale versamenti al bilancio dello stato	1.122,00	524,10	12,00	1.634,10
			Totale categoria V	1.122,00	524,10	12,00	1.634,10
			TOTALE TITOLO I	52.060,60	83.121,60	1.864,66	133.317,54
II			USCITE IN CONTO CAPITALE				
	VI		ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
			Acquisizione di immobilizzazioni tecniche				
		0601	Acquisto impianti, attrezzature, macchinari e strumenti	30,00	0,00	0,00	30,00
		0602	Acquisto mobili e arredi	15,00	0,00	13,50	1,50
		0603	Acquisto Hardware, server e apparati di rete	375,00	0,00	10,00	365,00
		0604	Acquisto Software e sviluppo applicazioni	580,00	280,00	0,00	860,00
		0605	Acquisto libri ed altre dotazioni per la biblioteca	129,33	0,00	3,37	125,96
			Totale acquisizione di immobilizzazioni tecniche	1.129,33	280,00	26,87	1.382,46
			Totale categoria VI	1.129,33	280,00	26,87	1.382,46

TIT	CAT	CAP	DENOMINAZIONE	Previsioni definitive dell'anno in corso	Variazioni		Previsioni di competenza per l'anno 2013
					In aumento	In diminuzione	
			<b>TOTALE TITOLO II</b>	<b>1.129,33</b>	<b>280,00</b>	<b>26,87</b>	<b>1.382,46</b>
III			<b>PARTITE DI GIRO E CONTI D'ORDINE</b>				
	VII		USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
			<i>Fondo economale</i>				
		0701	Fondo economale	250,00	0,00	0,00	250,00
			Totale fondo economale	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>
			<i>Contributi previdenziali e assistenziali</i>				
		0711	Versamento contributi previdenziali e assistenziali Presidente e Componenti	600,00	0,00	150,00	450,00
		0712	Versamento contributi previdenziali e assistenziali personale dipendente	8.170,00	1.700,00	0,00	9.870,00
		0713	Versamento contributi previdenziali e assistenziali personale comandato, distaccato o in altra posizione analoga	380,00	0,00	60,00	320,00
		0714	Versamento contributi previdenziali e assistenziali incarichi di consulenza, co.co.co. e co.co.pro.	0,00	10,00	0,00	10,00
		0715	Versamento contributi ai fondi di previdenza integrativa	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
			Totale contributi previdenziali e assistenziali	<b>9.150,00</b>	<b>2.710,00</b>	<b>210,00</b>	<b>11.650,00</b>
			<i>Ritenute erariali</i>				
		0721	Versamento ritenute erariali Presidente e Componenti	550,00	0,00	100,00	450,00
		0722	Versamento ritenute erariali personale dipendente	8.050,00	500,00	0,00	8.550,00
		0723	Versamento ritenute erariali personale comandato, distaccato e in fuori ruolo	250,00	0,00	50,00	200,00
		0724	Versamento ritenute erariali tirocinanti	0,00	50,00	0,00	50,00



TIT	CAT	CAP	DENOMINAZIONE	Previsioni definitive dell'anno in corso	Variazioni		Previsioni di competenza per l'anno 2013
					In aumento	In diminuzione	
		0725	Versamento ritenute erariali componenti di collegi e commissioni, incarichi di consulenza, co.co.co. e co.co.pro.	0,00	50,00	0,00	50,00
			Totale ritenute erariali	8.850,00	600,00	150,00	9.300,00
			<i>Trattenute per conto terzi</i>				
		0731	Versamento somme trattenute per conto del Circolo dipendenti	0,00	100,00	0,00	100,00
		0732	Versamento quote di prestiti contratti dai dipendenti trattenute per conto degli Enti erogatori	0,00	50,00	0,00	50,00
		0733	Versamento quote trattamenti di quiescenza in godimento da parte dei dipendenti trattenute per conto degli Enti erogatori	0,00	10,00	0,00	10,00
			Totale trattenute per conto terzi	0,00	160,00	0,00	160,00
			<i>Somme da rimborsare a terzi</i>				
		0741	Versamento somme incassate e non dovute dalle società di capitale per le spese di funzionamento dell'Autorità	500,00	0,00	500,00	0,00
		0742	Versamento somme incassate e non dovute derivanti da altre disposizioni legislative	400,00	0,00	400,00	0,00
			Totale somme da rimborsare a terzi	900,00	0,00	900,00	0,00
			<i>Altre uscite aventi natura di partite di giro</i>				
		0791	Altre uscite aventi natura di partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale altre uscite aventi natura di partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale categoria VII	19.150,00	3.470,00	1.260,00	21.360,00

TIT	CAT	CAP	DENOMINAZIONE	Previsioni definitive dell'anno in corso	Variazioni		Previsioni di competenza per l'anno 2013
					In aumento	In diminuzione	
	VIII		CONTI D'ORDINE				
			<i>Depositi cauzionali</i>				
		0801	Cauzioni in denaro	0,00	15,00	0,00	15,00
		0802	Fidejussioni	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
			Totale depositi cauzionali	0,00	1.015,00	0,00	1.015,00
			<i>Fondo accantonamento T.F.R./I.F.R. e altre indennità - Competenze economiche differite</i>				
			<i>maturate dal personale dipendente</i>				
		0811	Somme in giacenza al fondo T.F.R./I.F.R. e altre indennità per utilizzi in esercizi successivi	17.441,75	1.950,00	1.100,00	18.291,75
		0812	Utilizzo fondo T.F.R./I.F.R. e altre indennità per liquidazioni disposte nell'esercizio	165,47	134,53	0,00	300,00
		0813	Utilizzo fondo T.F.R./I.F.R. e altre indennità per anticipazioni disposte nell'esercizio	703,86	96,14	0,00	800,00
			Totale f.do acc.to T.F.R./I.F.R. e altre ind. - Comp. economiche differite mat. dal pers. dip.	18.311,08	2.180,67	1.100,00	19.391,75
			Totale categoria VIII	18.311,08	3.195,67	1.100,00	20.406,75
			TOTALE TITOLO III	37.461,08	6.665,67	2.360,00	41.766,75

TIT	CAT	CAP	DENOMINAZIONE	Previsioni definitive dell'anno in corso	Variazioni		Previsioni di competenza per l'anno 2013
					In aumento	In diminuzione	
			RIASSUNTO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE CORRENTI				
			TITOLO I - ENTRATE CORRENTI				
			- Categoria I - Contribuzioni, trasferimenti e entrate diverse	148.849,63	0,00	148.649,63	200,00
			- Categoria II - Redditi e proventi patrimoniali	150,00	200,00	0,00	350,00
			- Categoria III - Poste correttive e compensative di uscite correnti	960,00	20,00	630,00	350,00
			- Categoria IV - Entrate non classificabili in altre voci	940,00	0,00	740,00	200,00
			Totale titolo I	150.899,63	220,00	150.019,63	1.100,00
			TITOLO I - USCITE CORRENTI				
			- Categoria I - Uscite per gli organi dell'istituzione	2.055,44	0,00	277,80	1.777,64
			- Categoria II - Oneri per il personale in attività di servizio	35.935,80	4.320,00	637,00	39.618,80
			- Categoria III - Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	10.962,36	2.177,50	432,86	12.707,00

TIT	CAT	CAP	DENOMINAZIONE	Previsioni definitive dell'anno in corso	Variazioni		Previsioni di competenza per l'anno 2013
					In aumento	In diminuzione	
			- Categoria IV - Uscite non classificabili in altre voci	1.985,00	76.100,00	505,00	77.580,00
			- Categoria V - Versamenti al bilancio dello Stato	1.122,00	524,10	12,00	1.634,10
			<b>Totale titolo I</b>	<b>52.060,60</b>	<b>83.121,60</b>	<b>1.864,66</b>	<b>133.317,54</b>
			<b>RIASSUNTO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE IN CONTO CAPITALE</b>				
			<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>				
			- Categoria V - Entrate per alienazione di beni patrimoniali				
			<b>Totale titolo II</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>				
			- Categoria VI - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	1.129,33	280,00	26,87	1.382,46
			<b>Totale titolo II</b>	<b>1.129,33</b>	<b>280,00</b>	<b>26,87</b>	<b>1.382,46</b>

TIT	CAT	CAP	DENOMINAZIONE	Previsioni definitive dell'anno in corso	Variazioni		Previsioni di competenza per l'anno 2013
					In aumento	In diminuzione	
			RIASSUNTO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE PER PARTITE DI GIRO E CONTI D'ORDINE				
			TITOLO III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO E CONTI D'ORDINE				
			- Categoria VI - Entrate aventi natura di partite di giro	19.150,00	3.470,00	1.260,00	21.360,00
			- Categoria VII - Conti d'ordine	18.311,08	3.195,67	1.100,00	20.406,75
			Totale titolo III	37.461,08	6.665,67	2.360,00	41.766,75
			TITOLO III - USCITE PER PARTITE DI GIRO E CONTI D'ORDINE				
			- Categoria VII - Uscite aventi natura di partite di giro	19.150,00	3.470,00	1.260,00	21.360,00
			- Categoria VIII - Conti d'ordine	18.311,08	3.195,67	1.100,00	20.406,75
			Totale titolo III	37.461,08	6.665,67	2.360,00	41.766,75
			RIEPILOGO				
			ENTRATE				
			- Titolo I - Entrate correnti	150.899,63	220,00	150.019,63	1.100,00
			- Titolo II - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
				150.899,63	220,00	150.019,63	1.100,00

TIT	CAT	CAP	DENOMINAZIONE	Previsioni definitive dell'anno in corso	Variazioni		Previsioni di competenza per l'anno 2013
					In aumento	In diminuzione	
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PREGRESSO	35.890,30	97.709,70	0,00	133.600,00
			Subtotale	186.789,93	97.929,70	150.019,63	134.700,00
			- Titolo III - Entrate per partite di giro e conti d'ordine	37.461,08	6.665,67	2.360,00	41.766,75
			Totale entrate	224.251,01	104.595,37	152.379,63	176.466,75
			USCITE				
			- Titolo I - Uscite correnti	51.560,60	8.271,60	1.864,66	57.967,54
			- Titolo II - Uscite in conto capitale	1.129,33	280,00	26,87	1.382,46
				52.689,93	8.551,60	1.891,53	59.350,00
			- Fondi di riserva	500,00	74.850,00	0,00	75.350,00
			Subtotale	53.189,93	83.401,60	1.891,53	134.700,00
			- Titolo III - Uscite per partite di giro e conti d'ordine	37.461,08	6.665,67	2.360,00	41.766,75
			Totale uscite	90.651,01	90.067,27	4.251,53	176.466,75

---

*Autorità garante  
della concorrenza e del mercato*

Bollettino Settimanale  
Anno XXIII- N. 4 - 2013

---

*Coordinamento redazionale*

Giulia Antenucci

*Redazione*

Elisabetta Allegra, Sandro Cini, Valerio Ruocco,  
Simonetta Schettini  
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato  
Ufficio Statistico e Ispezioni Informatiche  
Piazza Giuseppe Verdi, 6/a - 00198 Roma  
Tel.: 06-858211 Fax: 06-85821256

Web: <http://www.agcm.it>

---

*Realizzazione grafica*

Area Strategic Design

---